

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 maggio 2025

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 giugno 2024, n. 7.

Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2024. Altri interventi di adeguamento normativo. (25R00054) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 14 giugno 2024, n. 8.

Partecipazione alla fondazione "M.I.C. - Museo internazionale delle ceramiche in Faenza - O.N.L.U.S.". (25R00055) Pag. 9

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2024, n. 31.

Disciplina per l'accatastamento degli impianti a biocombustibile solido. Modifiche alla l.r. 39/2005. (24R00319) Pag. 10

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2024, n. 32.

Disposizioni in materia di programmazione regionale. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 39/2000, 40/2005, 9/2010, 55/2011, 1/2015. (24R00320) Pag. 13

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 17 settembre 2024, n. 15.

Assestamento al Bilancio di Previsione 2024-2026 ex art. 50 del d.lgs. 118/2011, con modifiche di leggi regionali e ulteriori disposizioni. (24R00364) Pag. 15

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2024, n. 17.

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Pagamento in favore di Agenzia Entrate Riscossione per pignoramento di credito verso terzi. (24R00415) Pag. 23

REGIONE SICILIA

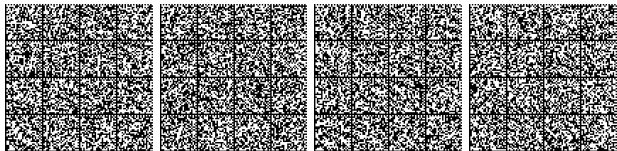
LEGGE 12 agosto 2024, n. 25.

Interventi finanziari urgenti. (24R00326) ... Pag. 24

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica della legge 12 agosto 2024, n. 25 della Regione Siciliana recante «Interventi finanziari urgenti», pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 37 del 16 agosto 2024, Parte Prima. (24R00330) Pag. 44





REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 giugno 2024, n. 7.

Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2024. Altri interventi di adeguamento normativo.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 182 del 14 giugno 2024)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

La seguente legge:

*(Omissis)**Capo I*DISPOSIZIONI GENERALI. ABROGAZIONI DI LEGGI
E SINGOLE DISPOSIZIONI REGIONALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal «Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (*Regulatory Fitness and Performance Programme* (REFIT))», di cui alla comunicazione n. 746 del 12 dicembre 2012 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni (Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea), mediante l'abrogazione espressa di leggi e di singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate, nonché mediante disposizioni di modifica connesse a specifiche esigenze di adeguamento normativo di leggi regionali.

2. Con la presente legge sono previsti adeguamenti normativi in materia di attività produttive, sanità e sociali, trasporti e ambiente.

Art. 2.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le leggi e le disposizioni legislative di cui all'allegato A.

2. Le leggi e le disposizioni legislative di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.

3. In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi e di disposizioni legislative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto, restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.

Capo II

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

Art. 3.

*Modifiche all'art. 52 della legge regionale
n. 8 del 1994*

1. All'art. 52 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

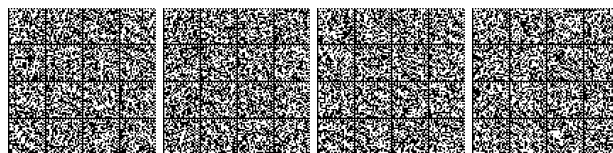
a) al comma 11, le parole: «Le strutture aventi le caratteristiche di cui ai commi 1, 2 e 3, predisposte entro il perimetro delle aziende di cui all'art. 16 della legge statale, nel rispetto dei provvedimenti regionali non costituiscono "appostamenti fissi" bensì "apprestamenti" e le stesse non sono soggette all'autorizzazione e al consenso di cui ai commi 4 e 5 e non richiedono l'esercizio dell'opzione di cui alla lettera b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale.» sono sostituite dalle seguenti: «Gli apprestamenti aventi le caratteristiche di cui ai commi 1, 2 e 3, predisposti entro il perimetro delle aziende di cui all'art. 16 della legge statale, nel rispetto dei provvedimenti regionali, non sono soggetti all'autorizzazione e al consenso di cui ai commi 4 e 5 e non richiedono l'esercizio dell'opzione di cui alla lettera b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale.»;

b) alla fine del comma 12, dopo le parole: «appostamenti fissi nel territorio regionale» sono aggiunte le seguenti: «, ove si realizzi una possibile capienza».

Art. 4.

*Modifica dell'art. 20 della legge regionale
n. 24 del 2017*

1. Al comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 21 dicembre del 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio) le parole: «piano operativo di iniziativa pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «piano attuativo di iniziativa pubblica».



Art. 5.

*Modifica dell'art. 26 della legge regionale
n. 24 del 2018*

1. Al comma 5 dell'art. 26 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 24 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019), le parole: «Dall'esercizio 2024 l'importo annuale della componente dello stipendio tabellare del personale riconosciuto agli enti ai sensi del comma 1 è adeguato ai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali. L'adeguamento è applicato dall'esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore del rinnovo dei contratti.», sono sostituite dalle seguenti: «Dall'esercizio 2024 l'importo annuale del trasferimento finanziario riconosciuto agli enti ai sensi del comma 1 è adeguato di un importo pari all'incremento della componente dello stipendio tabellare del personale stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni locali. L'adeguamento delle risorse trasferite è applicato dall'esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore del rinnovo dei contratti.».

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 2019

Art. 6.

*Modifiche all'art. 1 della legge regionale
n. 28 del 2019*

1. Dopo la lettera *d*) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 28 (Misure regionali per la prevenzione, il contrasto e la soluzione dei fenomeni di sovraindebitamento) è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) favorire, mediante la concessione di contributi a enti locali, altri soggetti pubblici, soggetti privati, soggetti del Terzo settore la realizzazione delle azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di sovraindebitamento con l'obiettivo di evitare situazioni di povertà per i debitori sovraesposti e, nel contempo, favorire il recupero dei crediti.».

2. Il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 28 del 2019 è sostituito dal seguente:

«4. Al fine di cui al comma 2, lettera *d-bis*), la giunta regionale, con proprio atto, definisce i beneficiari, la tipologia di interventi da finanziare, i criteri e le procedure per la concessione ed erogazione di tali contributi, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato.».

Art. 7.

*Inserimento dell'art. 3-bis nella legge regionale
n. 28 del 2019*

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 28 del 2019 è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis (*Disposizioni finanziarie*). - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 200.000,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 e di 50.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2026, la regione fa fronte mediante l'istitu-

zione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti, «Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti» del bilancio di previsione 2024-2026. La giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.

2. Per gli esercizi successivi al 2026, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).».

Art. 8.

*Modifica dell'art. 4 della legge regionale
n. 28 del 2019*

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 28 del 2019 la parola: «annualmente» è sostituita dalle seguenti: «con cadenza biennale».

Art. 9.

Modifica dell'art. 5 della legge regionale n. 28 del 2019

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 28 del 2019, le parole: «di ogni anno, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «, con periodicità triennale».

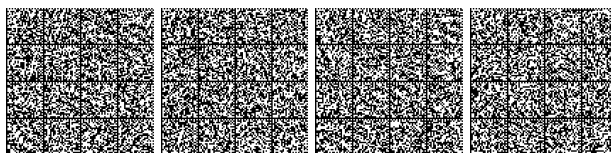
Capo IV

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 10.

*Modifica dell'art. 1 della legge regionale
n. 7 del 2002*

1. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico), le parole: «in esecuzione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2018) 375 final 2018/0196.» sono sostituite dalle seguenti: «in esecuzione del vigente regolamento (UE) recante disposizioni comuni sui fondi dell'Unione europea.».



Art. 11.

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale
n. 1 del 2010*

1. All'art. 2 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 1 (Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato) le parole: «Le aziende diverse da quelle artigiane, che possono farne parte in numero non superiore ad un terzo, sono le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del regolamento (UE) della Commissione del 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato).» sono soppresse.

2. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 1 del 2010 è inserito il seguente:

«2-bis. La regione può ammettere alle agevolazioni previste per le imprese artigiane i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 6, comma 3, della legge n. 443 del 1985.».

Art. 12.

*Inserimento dell'art. 16-bis nella legge regionale
n. 26 del 2004*

1. Dopo l'art. 16 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) è inserito il seguente:

«Art. 16-bis (Disposizioni in materia di produzione di energia eolica). — 1. Con riferimento alle disposizioni regionali in materia di produzione di energia eolica, il limite di alta producibilità specifica che deve essere garantito dai nuovi impianti, ove previsto, è pari a duemila-trecento ore equivalenti annue.».

Art. 13.

*Modifica dell'art. 8 della legge regionale
n. 8 del 2023*

1. All'art. 8, comma 10, della legge regionale 17 luglio 2023, n. 8 (Norme in materia di opere relative a reti ed impianti elettrici e semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione elettrica e delle procedure riguardanti le reti e gli impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. Abrogazione della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative)), le parole: «Gli interventi di modifica ed ampliamento delle cabine elettriche esistenti sono soggetti ad autocertificazione» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interventi di modifica e ampliamento delle cabine elettriche esistenti, nonché di nuova costruzione delle cabine elettriche secondarie di pubblica utilità su aree private, sono soggetti ad autocertificazione».

Art. 14.

*Modifica dell'art. 4 della legge regionale
n. 5 del 2016*

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 5 (Norme per la promozione e il sostegno delle Pro loco. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell'albo regionale delle associazioni «Pro-loco»)) è sostituito dal seguente:

«1. Le Pro loco possono essere iscritte alla sezione, di cui all'art. 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017, con sede o ambito di operatività nel territorio della Regione Emilia-Romagna.».

Art. 15.

*Modifiche all'art. 6 della legge regionale
n. 5 del 2016*

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «dell'art. 12 della legge regionale n. 34 del 2002», sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 20 della legge regionale 13 aprile 2023, n. 3 (Norme per la promozione ed il sostegno del Terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva)»;

b) alla lettera d) le parole: «dall'art. 8 della legge regionale n. 34 del 2002» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 22 e 27 della legge regionale n. 3 del 2023».

Art. 16.

*Modifica dell'art. 7 della legge regionale
n. 5 del 2016*

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 5 del 2016, le parole: «art. 9 della legge regionale n. 34 del 2002.» sono sostituite dalle seguenti: «art. 24 della legge regionale n. 3 del 2023.».

Art. 17.

*Modifica dell'art. 3 della legge regionale
n. 3 del 2017*

1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 6 marzo 2017, n. 3 (Valorizzazione delle manifestazioni storiche dell'Emilia-Romagna), le parole: «le associazioni già inserite nel registro di cui all'art. 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo))» sono sostituite dalle seguenti: «le associazioni di promozione sociale di cui all'art. 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), con sede legale o ambito di operatività nel territorio della Regione Emilia-Romagna, iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).».



Art. 18.

*Modifiche all'art. 5 della legge regionale
n. 8 del 2017*

1. Le lettere *c)* e *d)* del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive) sono sostituite dalle seguenti:

«*c)* le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui agli articoli 32 e 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106), con sede legale o ambito di operatività nel territorio della Regione Emilia-Romagna, iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017, che abbiano, fra le attività statutarie, la promozione della pratica motoria e sportiva;

d) le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'art. 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell'art. 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi), e le federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;».

Art. 19.

*Modifica dell'art. 7 della legge regionale
n. 23 del 2017*

1. La lettera *c)* del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1994, n. 49)) è abrogata.

Art. 20.

*Modifica dell'art. 10 della legge regionale
n. 7 del 2019*

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 17 giugno 2019, n. 7 (Investimenti della Regione Emilia-Romagna in materia di *big data* e intelligenza artificiale, meteorologia e cambiamento climatico), dopo le parole: «(Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione)» sono aggiunte le seguenti: «e dalla legge regionale 21 febbraio 2023, n. 2 (Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna)».

Capo V

SANITÀ-SOCIALE

Art. 21.

*Modifica dell'art. 41 della legge regionale
n. 14 del 2008*

1. Alla lettera *l)* del comma 1 dell'art. 41 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), le parole: «all'art. 16;» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 15;».

Art. 22.

*Modifica dell'art. 8 della legge regionale
n. 15 del 2019*

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 1° agosto 2019, n. 15 (Legge regionale contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere), le parole: «in attuazione dell'art. 36-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici). Nei casi non conformi ai codici di autoregolamentazione (Codice di autoregolamentazione TV e minori e decreto ministeriale 21 gennaio 2008, n. 36 - Codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominato) di cui all'art. 9, comma 3, e art. 35-bis del decreto legislativo n. 177 del 2005, il CORECOM si fa parte attiva nella segnalazione alle autorità e agli organismi competenti.» , sono sostituite dalle seguenti: «in attuazione dell'art. 43 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato). Nei casi non conformi ai codici di autoregolamentazione (Codice di autoregolamentazione TV e minori e decreto ministeriale 21 gennaio 2008, n. 36 - Codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominato) di cui all'art. 8, comma 2, e art. 39 del decreto legislativo n. 208 del 2021, il CORECOM si fa parte attiva nella segnalazione alle autorità e agli organismi competenti.».

Art. 23.

*Modifica dell'art. 8-bis della legge regionale
n. 6 del 2014*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 8-bis della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere) è inserito il seguente:

«4-bis. La Regione Emilia-Romagna interviene, altresì, mediante la concessione di contributi finalizzati alla qualificazione e al sostegno dei servizi dedicati sia alle donne vittime di violenza che agli uomini autori di violenza e gestiti dai soggetti pubblici e privati operanti nella rete di contrasto alla violenza di genere di cui ai suc-



cessivi articoli 14, 15 e 20 della presente legge, nel pieno rispetto e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul 2011).».

Capo VI

TRASPORTI E AMBIENTE

Art. 24.

Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 10 del 2017

1. L'art. 11 della legge regionale 5 giugno 2017, n. 10 (Interventi per la promozione e lo sviluppo del Sistema regionale della ciclabilità) è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Tavolo regionale per la ciclabilità*). — 1. È istituito il Tavolo regionale per la ciclabilità con funzioni propositive e consultive relative alla realizzazione della RCR e per la migliore attuazione del Sistema regionale della ciclabilità, in un'ottica di sviluppo complessivo del tessuto sociale ed economico ad esso collegato.

2. La regione, mediante il tavolo:

a) nell'ambito di un approccio partecipato e condiviso, mantiene rapporti e favorisce il raccordo con gli enti locali e con i soggetti di cui all'art. 10, comma 1, coordinandosi anche con le strutture regionali coinvolte nella pianificazione e programmazione del Sistema regionale della ciclabilità;

b) condivide dati e informazioni relativi al Sistema regionale della ciclabilità con particolare riguardo al tema della sicurezza di ciclisti e pedoni e all'individuazione e georeferenziazione dei punti critici;

c) propone strategie di sviluppo imprenditoriale e turistico del settore.

3. Il Presidente della regione nomina i componenti del tavolo, che è presieduto dall'assessore regionale competente in materia di trasporti e mobilità o da un suo delegato. Del tavolo fanno parte:

a) quattro rappresentanti degli enti locali designati dal Consiglio delle autonomie locali;

b) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale di cui alla disciplina regionale in materia e al decreto legislativo n. 117 del 2017, di cui uno espressione delle associazioni che rappresentano gli utenti con disabilità.

4. La giunta regionale definisce le modalità di funzionamento del tavolo e di individuazione dei componenti di cui al comma 3, lettera b). Alle riunioni del tavolo possono essere invitati altri soggetti pubblici e privati di volta in volta individuati in base alle questioni trattate. La partecipazione al tavolo e ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.».

Art. 25.

Modifica dell'art. 7 della legge regionale n. 4 del 2018

1. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti), dopo le parole: «è competente per le procedure» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle di verifica delle condizioni ambientali.».

Capo VII

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 2023

Art. 26.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale n. 13 del 2023

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 3 ottobre 2023, n. 13 (Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Emilia-Romagna colpiti dai recenti eventi emergenziali), dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:

«a-bis) dei cittadini residenti che, alla data del 1° maggio 2023, risultavano proprietari di immobili a uso residenziale per i quali abbiano acquistato o acquistino sistemi o dispositivi di protezione finalizzati a prevenire o mitigare gli effetti di eventi alluvionali;».

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA FUNERARIA

Art. 27.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 19 del 2004

1. All'art. 4 della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Realizzazione di cimiteri, crematori e cinerari;»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. I cinerari, quali strutture deputate alla raccolta e conservazione di urne cinerarie, sono realizzabili anche da parte di soggetti privati, autorizzati a norma dell'art. 6, all'esterno delle aree cimiteriali, secondo le disposizioni di cui all'art. 14-bis.».

Art. 28.

Modifica dell'art. 6 della legge regionale n. 19 del 2004

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 19 del 2004, dopo le parole: «di cui all'art. 14» sono aggiunte le seguenti: «e dei cinerari di cui all'art. 4, comma 4-bis.».



Art. 29.

Inserimento dell'art. 14-bis nella legge regionale n. 19 del 2004

1. Dopo l'art. 14 della legge regionale n. 19 del 2004 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis (*Localizzazione urbanistica delle strutture per il commiato e dei cinerari*). — 1. Il Piano urbanistico generale dei comuni individua gli ambiti idonei all'ubicazione delle strutture per il commiato di cui all'art. 14 e dei cinerari di cui all'art. 4, comma 4-bis.

2. Sono comunque compatibili con l'ubicazione delle strutture per il commiato e dei cinerari gli ambiti nei quali gli strumenti urbanistici ammettono l'ubicazione di attrezzature e spazi collettivi riguardanti il culto.

3. Anche per i cinerari valgono, in ogni caso, i divieti e le possibilità di collocazione previsti per le strutture per il commiato di cui all'art. 14, comma 5.

4. È fatto obbligo di provvedere alla conservazione delle urne cinerarie in condizioni analoghe a quelle dei cimiteri comunali.

5. In caso di cessazione dell'attività, l'impresa funeraria ha l'obbligo di trasferire le urne cinerarie in un cimitero pubblico o di restituirle ai parenti del defunto.».

Capo IX

POLITICHE ABITATIVE E DEL TERRITORIO

Art. 30.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 24 del 2001

1. Il comma 5-bis dell'art. 20 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) è sostituito dal seguente:

«5-bis. Per gli alloggi di ERP che non risultino idonei all'assegnazione, i programmi di recupero o riqualificazione possono essere attuati con piani finanziari che prevedano anche il ricorso al credito privato. Ciascun programma garantisce comunque l'incremento del patrimonio di ERP. Gli alloggi interessati possono essere esclusi dalla normativa di ERP per il periodo di attuazione del piano finanziario e destinati alla locazione a un canone determinato in base ai costi di investimento e di gestione dell'intervento, secondo le modalità previste dall'art. 12, comma 6. Al termine del programma gli alloggi sono destinati all'ERP.».

2. Dopo il comma 5-bis dell'art. 20 della legge regionale n. 24 del 2001 è inserito il seguente:

«5-ter. La giunta regionale definisce i criteri, le modalità e le condizioni per l'attivazione dei programmi di recupero o riqualificazione di cui al comma 5-bis.».

Art. 31.

Modifica dell'art. 40 della legge regionale n. 24 del 2001

1. Dopo il comma 2 dell'art. 40 della legge regionale n. 24 del 2001 è inserito il seguente:

«2-bis. Le ACER dispongono di un proprio patrimonio immobiliare costituito da immobili a destinazione residenziale e non residenziale. Gli immobili a destinazione residenziale sono destinati alla locazione secondo finalità e criteri afferenti all'edilizia residenziale sociale con i cui proventi concorrono al conseguimento del proprio equilibrio di bilancio.».

Art. 32.

Modifica dell'art. 11 della legge regionale n. 24 del 2001

1. Dopo il comma 3-ter dell'art. 11 della legge regionale n. 24 del 2001 è aggiunto il seguente:

«3-quater. Nell'ambito degli interventi previsti dal programma regionale per le politiche abitative di cui all'art. 8, al fine di favorire l'attuazione dei programmi di recupero di cui all'art. 20, comma 5-bis, promossi dai comuni avvalendosi delle ACER, e i programmi di recupero degli immobili residenziali delle ACER di cui all'art. 40, comma 2-bis, la regione può istituire, con il contributo delle risorse del Fondo regionale per gli investimenti nel settore abitativo di cui al comma 1, un fondo per la concessione di contributi a copertura degli interessi derivanti dai mutui contratti dalle ACER con Cassa depositi e prestiti o con altri soggetti finanziatori istituzionali a partecipazione pubblica. Per gli immobili di proprietà delle ACER le risorse regionali sono concesse a condizione che, al termine del periodo di ammortamento dell'investimento, gli immobili entrino nella disponibilità del comune territorialmente competente tramite convenzione per l'assegnazione in ERP o in ERS. Le modalità di concessione delle risorse a copertura degli interessi derivanti dai mutui sono definite con atto della giunta regionale.».

Art. 33.

Inserimento dell'art. 75-bis nella legge regionale n. 24 del 2017

1. Dopo l'art. 75 della legge regionale n. 24 del 2017 è inserito il seguente:

«Art. 75-bis (*Perimetrazione dei territori urbanizzati ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia per le aree in dissesto*). — 1. Ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia per le aree coinvolte da eventi di dissesto idraulico e idrogeologico, approvate con decreto del segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po 6 maggio 2024, n. 32, per territorio urbanizzato si intendono le aree perimetrate come tali dal Piano urbanistico generale (PUG) adottato o approvato. Nelle more dell'adozione del PUG, il territorio urbanizzato può essere definito dal consiglio comunale con apposita deliberazione che dà temporanea applicazione ai criteri di cui all'art. 32, commi 2 e 3, della presente legge ai fini del presente articolo, ove non vi abbia già provveduto



nell'ambito dell'atto di recepimento della disciplina del contributo di costruzione di cui alla deliberazione dell'assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna 20 dicembre 2018, n. 186 (Disciplina del contributo di costruzione ai sensi del Titolo III della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15, in attuazione degli articoli 16 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»)).».

Capo X

AGRICOLTURA

Art. 34.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 4 del 2024

1. All'art. 5 della legge regionale 28 maggio 2024, n. 4 (Interventi urgenti a favore di settori specifici del comparto agricolo e agroalimentare e dell'acquacoltura) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «del settore dell'acquacoltura» e prima delle parole «, per un importo massimo» sono inserite le seguenti: «titolari di concessioni di aree demaniali» ;

b) al termine del comma 1, dopo la parola «commercializzazione» sono inserite le seguenti: «, svolta nell'anno 2024» ;

c) al comma 2, le parole «“*de minimis*” del settore pesca e acquacoltura» sono sostituite dalle seguenti: «di Stato».

Art. 35.

Modifica dell'art. 13 della legge regionale n. 11 del 2012

1. Al comma 6 dell'art. 13 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne), la parola «annualmente» è sostituita dalla seguente: «semestralmente».

Capo XI

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 36.

Circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi per l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio

1. Al fine di sostenere il sistema delle piccole e medie imprese e le famiglie che hanno risentito degli effetti causati dal blocco dei meccanismi di cessione dei crediti fiscali da bonus edilizi e, al contempo, concorrere al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico e al conseguimento della neutralità climatica, in coerenza con la regolamentazione europea, la regione promuove la circolazione dei crediti fiscali derivanti dagli interven-

ti di cui all'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come specificati dall'art. 121, comma 2, lettere da a) ad f). Allo scopo, fatta salva la disciplina di cui al decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, e nel rispetto delle ulteriori disposizioni statali in materia, la regione favorisce le iniziative necessarie per l'acquisizione dei suddetti crediti da parte degli enti pubblici regionali aventi natura di enti strumentali controllati dalla regione, nonché le società da essa controllate o partecipate, non inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

2. Per le finalità di cui al comma 1, la regione è autorizzata a sottoscrivere specifiche convenzioni con gli istituti di credito e intermediari finanziari interessati alle operazioni di cessione dei crediti fiscali di cui al comma 1, sulla base della valutazione delle manifestazioni di interesse dagli stessi pervenute a seguito di uno o più avvisi pubblicati dalla regione.

3. Gli enti controllati e le società partecipate dalla regione, di cui al comma 1, possono acquisire i crediti di imposta relativi agli interventi di cui al medesimo comma dagli istituti di credito e intermediari finanziari individuati ai sensi del comma 2, nei limiti delle proprie capacità di compensazione fiscali e contributive, desumibili dai bilanci di ciascun ente o società e a condizioni di mercato.

4. Gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2, ai fini della circolazione dei crediti fiscali si impegnano ad assicurare l'immediato reimpiego sul territorio regionale della capacità fiscale liberata tramite l'acquisizione di ulteriori crediti di imposta relativi agli interventi di cui al comma 1, sostenuti dalle piccole o medie imprese e dalle persone fisiche con sede o residenza nel territorio regionale.

5. La giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità di attuazione di quanto previsto nel presente articolo, prevedendo altresì:

a) le modalità operative attraverso le quali monitorare annualmente il rispetto degli obblighi assunti nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2;

b) l'istituzione di una Commissione tecnica, composta da personale regionale, a supporto delle attività di valutazione delle manifestazioni di interesse alle operazioni di cessione dei crediti fiscali, pervenute ai sensi del medesimo comma 2.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.



Art. 37.

*Modifiche all'art. 12 della legge regionale
n. 10 del 2000*

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11), le parole: «L'indispensabilità e l'indilazionabilità dell'acquisto è attestata dal responsabile della struttura organizzativa competente in materia di demanio e patrimonio e comprovata dalla documentazione istruttoria, la congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio ai sensi dell'art. 12, comma 1-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.» sono sopresse.

2. Dopo il comma 2-bis dell'art. 12 della legge regionale n. 10 del 2000, è aggiunto il seguente:

«2-ter. L'acquisto di beni immobili per finalità istituzionali ovvero da destinare, in conformità all'art. 7, comma 3, e all'art. 8, commi 1-bis e 2-bis, al soddisfacimento di obiettivi di interesse generale o di rilevanza sociale è altresì consentito, anche in deroga al disposto dell'art. 1, comma 5-bis, in esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005)).».

Art. 38.

*Modifica dell'art. 16 della legge regionale
n. 21 del 2014*

1. Al comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 (Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della giunta regionale), dopo le parole «dello statuto» sono aggiunte le seguenti: «, sono pubblicati entro tre mesi dallo scioglimento dell'assemblea legislativa e le elezioni si svolgono entro i successivi due mesi».

Art. 39.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

ALLEGATO A

Abrogazioni

Elenco delle leggi regionali abrogate:

legge regionale 25 marzo 1983, n. 12 (Promozione della ricerca sanitaria finalizzata).

Singole disposizioni normative:

articoli 25, 28 e 30 della legge regionale 26 luglio 2011, n. 10 (Legge finanziaria regionale adottata a nor-

ma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013. Primo provvedimento generale di variazione);

articoli 35, 37, 45 e 46 della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 21 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014);

articoli 20 e 25 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione);

articoli 21 e 22 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione);

articoli 49 e 50 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia);

articoli 32, 34 e 37 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016);

articoli 31, 40, 79 e 81 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 7 (Legge comunitaria regionale per il 2014);

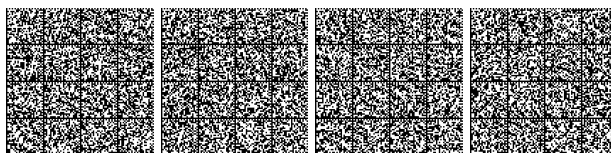
articoli da 4 a 33, art. 45, art. 47 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 8 (Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della giornata della cittadinanza solidale);

art. 3 della legge regionale 30 aprile 2015, n. 2 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015);

articoli 4, 5 e 13 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016);

articoli 2 e 3 della legge regionale 9 maggio 2016, n. 7 (Disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018);

art. 4 della legge regionale 29 luglio 2016, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e se-



conda variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018);

articoli 3, 28 e 29 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017);

art. 10 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 14 (Legge comunitaria regionale per il 2017);

art. 12 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 18 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019);

articoli 52 e 53 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018);

articoli 10, 13 e 35 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 11 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020);

articoli 11, 17 e 37 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 14 (Attuazione della Sessione europea regionale 2018 - Abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali);

articoli 4, 6, 7 e 14 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 24 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019);

articoli da 24 a 28 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021);

art. 4 della legge regionale 1° agosto 2019, n. 17 (Attuazione della Sessione europea regionale 2019 - Abrogazioni e modifiche di leggi e di singole disposizioni normative regionali);

art. 7 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2020);

articoli 2, 3, 13 e 14 della legge regionale 31 luglio 2020, n. 3 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 14 giugno 2024

BONACCINI

(*Omissis*)

25R00054

LEGGE REGIONALE 14 giugno 2024, n. 8.

Partecipazione alla fondazione “M.I.C. - Museo internazionale delle ceramiche in Faenza - O.N.L.U.S.”.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima n. 183 del 14 giugno 2024)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, perseguendo gli obiettivi di tutela e conservazione dei beni culturali e paesaggistici di cui alla legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), al fine di garantire la conservazione, la valorizzazione e l'incremento del patrimonio culturale regionale, con la presente legge disciplina la propria partecipazione alla Fondazione M.I.C. - Museo internazionale delle ceramiche in Faenza O.N.L.U.S., nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 2.

Partecipazione alla Fondazione M.I.C. - Museo internazionale delle ceramiche in Faenza - O.N.L.U.S.

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, ai sensi dell'art. 64, comma 3, dello Statuto regionale, a partecipare alla Fondazione M.I.C. - Museo internazionale delle ceramiche in Faenza O.N.L.U.S. (di seguito «Fondazione»), quale fondatore pubblico.

2. Per la partecipazione di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a conferire al patrimonio della Fondazione un apporto iniziale *una tantum* pari a 100.000,00 euro. Tale conferimento viene ripartito in due quote di uguale importo, la prima da erogare nel corso dell'esercizio finanziario 2024, la seconda nel corso dell'esercizio finanziario 2025.

3. La Regione è autorizzata a concedere alla Fondazione un contributo annuale il cui importo viene stabilito in un massimo di 50.000,00 euro per gli esercizi 2024, 2025 e 2026. Per gli esercizi successivi al 2026, il contributo annuale viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

4. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione, entro il 30 novembre di ogni anno, il documento previsionale programmatico dell'attività relativa all'esercizio successivo.



5. La Regione, allo scopo di garantire la continuità dei programmi della Fondazione, concede annualmente e liquida in un'unica soluzione il contributo di cui al comma 3.

6. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza, il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, illustrante gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati.

7. La partecipazione della Regione alla Fondazione è subordinata alla permanenza delle seguenti condizioni:

a) che lo statuto e le iniziative della Fondazione siano conformi ai principi dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;

b) che la Fondazione non persegua fini di lucro.

8. Il Presidente della Giunta, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla Fondazione e a esercitare i diritti connessi.

9. La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione secondo quanto previsto dallo statuto della Fondazione medesima.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2, comma 2, nel limite massimo di 50.000,00 euro per gli esercizi finanziari 2024 e 2025, la Regione fa fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026) a valere sulla legge regionale 26 novembre 2020, n. 7 (Riordino istituzionale e dell'esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale. Abrogazione delle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 e 1° dicembre 1998, n. 40 e modifica di leggi regionali) nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2, comma 3, nel limite massimo di 50.000,00 euro per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, la Regione fa fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale n. 19 del 2023 a valere sulla legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) per quanto riguarda le autorizzazioni sugli esercizi 2024, 2025 e 2026 nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.

3. La giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie per l'attuazione dei commi 1 e 2.

4. Per gli esercizi successivi al 2026, agli oneri derivanti dall'art. 2, comma 3, la Regione fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge possono concorrere altresì le risorse dei fondi strutturali europei assegnati alla Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 14 giugno 2024

BONACCINI

(*Omissis*).

25R00055

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2024, n. 31.

Disciplina per l'accatastamento degli impianti a biocombustibile solido. Modifiche alla l.r. 39/2005.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 12 agosto 2024, n. 41)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

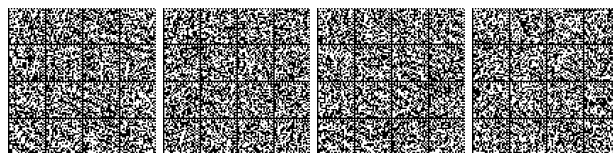
IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE al rendimento energetico nell'edilizia) e, in particolare, l'art. 9, comma 5-*quinquies*, secondo cui compete alla regione istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici;



Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) e, in particolare, l'art. 10 che specifica le competenze delle regioni e province autonome;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società «Agenzia regione recupero risorse S.p.a» nella società «Agenzia regionale recupero risorse S.p.a» a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25);

Vista la legge regionale 10 dicembre 2019, n. 74 (Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente);

Vista la legge regionale 6 luglio 2022, n. 24 (Attività di monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici. Disposizioni in materia di attività dell'Agenzia regionale recupero risorse «ARRR» S.p.a ed in materia di energia. Modifiche alle leggi regionali n. 87/2009 e n. 39/2005);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 aprile 2023, n. 17/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 «Disposizioni in materia di energia». Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio 2018, n. 72 (Approvazione del Piano regionale sulla qualità dell'aria ambiente «PRQA». Approvazione ai sensi della legge regionale n. 65/2014);

Considerato quanto segue:

1. l'art. 23-ter della legge regionale n. 39/2025, come novellato dalla legge regionale n. 24/2022, dispone che nel modulo del catasto degli impianti termici (modulo CIT)-di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, sia ricompreso l'accatastamento degli apparecchi alimentati a biocombustibile solido, a prescindere dalla loro po-

tenzialità, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l-tricies), del decreto legislativo n. 192/2005 come modificato dal decreto legislativo n. 48/2020 che ha esteso la definizione di «impianto termico» comprendendo anche gli impianti a biomassa legnosa, indipendentemente dalla loro potenza;

2. l'accatastamento degli apparecchi alimentati a biocombustibile solido rappresenta, alla luce degli studi che ne confermano l'incidenza rilevante o in termini di emissioni, uno strumento necessario per poter disporre di un quadro conoscitivo generale finalizzato ad orientare al meglio le politiche legate alla qualità dell'aria;

3. l'accatastamento degli apparecchi alimentati a biocombustibile solido, pertanto, contribuisce all'attuazione del piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) e alle ulteriori misure, rafforzative di quelle già previste da tale piano, stabilite dalla legge regionale n. 74/2019, anche al fine di evitare l'aggravamento della procedura di infrazione in materia di qualità dell'aria;

4. la normativa nazionale di cui al decreto legislativo n. 192/2005, così come novellata dal decreto legislativo n. 48/2020, definisce un quadro di adempimenti ed obblighi diversificato in base alla potenza nominale degli impianti a biocombustibile solido, prevedendo:

a) per i soli impianti alimentati a biocombustibile solido di potenza utile nominale pari o superiore a 10 kilowatt (kW), gli stessi obblighi di accatastamento, manutenzione ed efficienza energetica stabiliti con riferimento a tutti gli altri impianti termici;

b) la qualificazione come impianti termici, per gli impianti alimentati a biocombustibile solido di potenza utile nominale inferiore a 10 kW, senza, tuttavia, definire obblighi in materia di efficienza energetica riferiti a tali tipologie di impianto;

5. le regole a cui gli impianti alimentati a biocombustibile solido sono soggetti, in termini di gestione e manutenzione, sono determinate da norme tecniche dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), che stabiliscono i livelli e gli *standard* di qualità e di operatività validi uniformemente a livello nazionale;

6. in coerenza con il PRQA e per ottemperare agli obiettivi fissati dall'Unione europea, si ritiene necessario incentivare l'accatastamento degli impianti di potenza utile nominale inferiore ai 10 kW, non soggetti alle norme tecniche nazionali in materia di efficientamento energetico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013, allo scopo di poter disporre di un quadro conoscitivo completo della presenza di tali impianti nel territorio regionale;

7. tenuto conto della necessità di assicurare un quadro di certezza ai cittadini toscani in merito agli obblighi connessi all'accatastamento degli impianti a biocombustibile solido nonché al relativo regime sanzionatorio, si prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;



APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Condizioni per l'ammissione agli incentivi regionali per gli apparecchi alimentati a biocombustibile solido. Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 39/2025

1. Dopo il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è inserito il seguente:

«2-bis. L'accatastamento degli impianti alimentati a biocombustibile solido da effettuare ai sensi dell'art. 23-ter, comma 3, o l'attestazione circa il possesso degli impianti ai sensi dell'art. 23-ter, comma 3-ter, costituisce condizione per l'accesso a incentivi, contributi, sovvenzioni, o qualsivoglia sostegno di natura economica finanziati dalla Regione rivolti a promuovere interventi di sostituzione o efficientamento di tale tipologia di impianti termici.».

Art. 2.

Precisazioni in ordine alle modalità di disciplina dell'accatastamento degli impianti termici alimentati a biocombustibile solido. Modifiche all'art. 23-ter della legge regionale n. 39/2025

1. Il comma 3 dell'art. 23-ter della legge regionale n. 39/2025 è sostituito dal seguente:

«3. Nel modulo di cui al comma 2, lettera a), è compreso l'accatastamento degli apparecchi alimentati a biocombustibile solido, a prescindere dalla loro potenzialità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera l-tercies), del decreto legislativo n. 192/2005. Mediante deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità attraverso le quali provvedere all'accatastamento di tali impianti termici.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 23-ter della legge regionale n. 39/2025 è inserito il seguente:

«3-bis. Sono esclusi dall'accatastamento di cui al comma 3:

a) gli impianti a biomassa che risultino chiusi, dismessi o non in funzione, da considerarsi quindi al pari di elementi o complementi di arredo;

b) gli impianti a biomassa di potenza nominale inferiore a 10 kW nei casi in cui nell'abitazione non sia presente ulteriore sistema di riscaldamento per il quale sussista obbligo di accatastamento;

c) gli impianti a biomassa di potenza nominale inferiore a 10 kW nei casi in cui nell'abitazione sia presente esclusivamente un sistema di riscaldamento condominiale.».

3. Dopo il comma 3-bis dell'art. 23-ter della legge regionale n. 39/2025, è inserito il seguente:

«3-ter. Ai fini di cui all'art. 22, comma 2-bis, nonché al fine di costruire un quadro conoscitivo completo di tutti gli impianti termici, i soggetti in possesso degli

impianti di cui al comma 3-bis, possono attestare di essere in possesso di uno degli impianti esclusi dall'obbligo di accatastamento, mediante una auto-dichiarazione, ferma restando l'applicazione di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in caso di dichiarazioni mendaci. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 stabilisce le modalità della trasmissione delle attestazioni che sono effettuate senza oneri a carico dei soggetti interessati.».

Art. 3.

Precisazioni in ordine alle sanzioni previste per la mancata manutenzione degli impianti termici. Modifiche all'art. 23-quinquies della legge regionale n. 39/2025

1. Il comma 6 dell'art. 23-quinquies della legge regionale n. 39/2025 è sostituito dal seguente:

«6. Il mancato adeguamento alle prescrizioni in materia di efficienza energetica effettuate a seguito dell'attività di controllo sugli impianti termici di cui all'art. 3, comma 1, lettera h-bis), ivi inclusi gli impianti alimentati a biocombustibile solido di potenza utile nominale maggiore o uguale ai 10 kW, nei termini indicati dagli ispettori riconosciuti ai sensi dell'art. 22-bis, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 192/2005.».

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

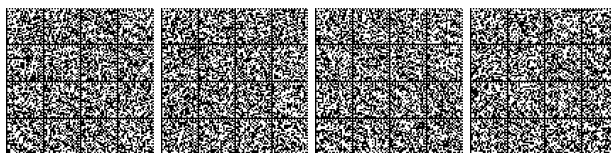
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 luglio 2024

GIANI

(Omissis).

24R00319



LEGGE REGIONALE 31 luglio 2024, n. 32.

Disposizioni in materia di programmazione regionale. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 39/2000, 40/2005, 9/2010, 55/2011, 1/2015.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 12 agosto 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti l'art. 117, comma terzo e l'art. 118, comma primo, della Costituzione;

Visto l'art. 46 dello statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente);

Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità «PRIIM»). Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla legge regionale n. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla legge regionale n. 1/2005 in materia di Governo del territorio, alla legge regionale n. 19/2011 in materia di sicurezza stradale);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

Considerato quanto segue:

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge regionale n. 1/2015, salvo diversa previsione della normativa di riferimento, o nei casi di cui al comma 5, i piani e programmi rimangono in vigore fino alla loro riprogrammazione nell'ambito del nuovo programma regionale di sviluppo (PRS) e, comunque, non oltre dodici mesi dall'approvazione dello stesso. Inoltre il PRS, nel definire gli indirizzi per le politiche di settore per la legislatura, può fornire in-

dicazioni per la proroga dei piani e programmi settoriali o intersettoriali che lo attuano, qualora questi siano previsti da una normativa nazionale o dell'Unione europea e la stessa non preveda un termine di scadenza;

2. I piani e programmi settoriali o intersettoriali in vigore nella legislatura 2020-2025 sono previsti da norme nazionali e regionali che non prescrivono uno specifico termine di scadenza e, dunque, stante l'assenza di diversa previsione normativa di riferimento, restano in vigore fino alla loro riprogrammazione nell'ambito del PRS 2021-2025 e, comunque, non oltre un anno dall'approvazione dello stesso;

3. È necessario, alla luce delle indicazioni del PRS 2021-2025, assicurare il coordinamento tra la vigenza dei piani e programmi settoriali/intersettoriali attuativi del PRS 2016-2020 con il nuovo ciclo di programmazione di cui al PRS 2021-2025 e, in tal modo, garantire, per la durata della legislatura 2020-2025, la continuità dell'azione amministrazione utile all'attuazione dei contenuti dell'attuale PRS;

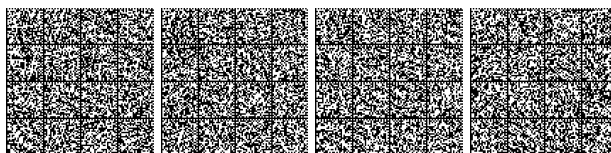
4. È necessario, su indicazione del PRS 2021-2025, prorogare ulteriormente ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge regionale n. 1/2015, il piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM), per la durata del PRS 2021-2025;

5. È necessario prorogare il piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR) fino al termine della XI legislatura;

6. È necessario prorogare il piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) e il piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifiche dei siti inquinati (PRB), che, su indicazione del PRS 2021-2025, sono oggetto di riprogrammazione fino all'entrata in vigore dei nuovi piani programmati, attualmente in corso di approvazione;

7. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, cui rimanda la naturale durata pluriennale della programmazione dei piani, coordinandola con le funzioni di indirizzo politicoprogrammatico del consiglio regionale per la legislatura futura, è opportuno disciplinare la programmazione dei nuovi piani attuativi del PRS 2021-2025 prevedendo che, limitatamente a quelli che entrano in vigore nel corso della XI legislatura, sia autorizzata la programmazione delle politiche settoriali e intersettoriali, con durata pluriennale, oltre i termini di durata della legislatura di riferimento, subordinatamente all'esercizio dei poteri di indirizzo politico-programmatico del consiglio regionale;

8. È necessario regolare il coordinamento tra la programmazione del piano forestale regionale e la programmazione della strategia forestale nazionale (SFN), da una parte, e la programmazione regionale definita nel PRS, dall'altra, poiché la normativa nazionale istitutiva del piano prevede che i piani forestali regionali siano approvati in coerenza con la SFN di durata ventennale, e che essa sia soggetta ad aggiornamento e revisione quinquennali;



APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Disposizione transitoria relativa al piano sanitario e sociale integrato regionale. Modifiche all'art. 142 novies della legge regionale n. 40/2005

1. L'art. 142 novies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente:

«Art. 142 novies (*Disposizione transitoria relativa al piano sanitario e sociale integrato regionale*). — 1. Il piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR) 2018-2020, approvato con deliberazione del consiglio regionale 9 ottobre 2019, n. 73, è prorogato sino alla fine della XI legislatura».

Art. 2.

Disposizioni transitorie. Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 9/2010

1. Dopo il comma 5-bis dell'art. 17 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente), è aggiunto il seguente:

«5 ter. Il piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA), approvato con la deliberazione del consiglio regionale 18 luglio 2018, n. 72, è prorogato fino all'entrata in vigore del piano, di cui all'art. 9, attuativo del PRS 2021-2025.».

Art. 3.

Norma transitoria in materia di programmazione. Modifiche all'art. 32-ter della legge regionale n. 25/1998

1. Dopo il comma 1 dell'art. 32-ter della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), è aggiunto il seguente:

«1 bis. Il piano di cui al comma 1 è prorogato fino all'acquisto di efficacia, ai sensi dell'art. 10, del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – piano regionale dell'economia circolare, attuativo del PRS 2021-2025.».

Art. 4.

Disposizioni transitorie. Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 55/2011

1. Dopo il comma 5-bis dell'art. 18 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità «PRIIM». Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla legge regionale n. 42/1998 in materia di trasporto

pubblico locale, alla legge regionale n. 1/2005 in materia di Governo del territorio, alla legge regionale n. 19/2011 in materia di sicurezza stradale) è aggiunto il seguente:

«5 ter. In attuazione del PRS 2021-2025, il piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) approvato con la deliberazione del consiglio regionale 12 febbraio 2014, n. 18, è prorogato ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge regionale n. 1/2015.».

Art. 5.

Disposizione transitorie. Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 1/2015

1. Dopo il comma 1-ter dell'art. 29 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008), è inserito il seguente:

«1 quater. I nuovi piani attuativi del PRS 2021-2025 che entrano in vigore nel corso della XI legislatura, programmano le politiche settoriali e intersettoriali con proiezione temporale pluriennale, oltre i termini di durata della legislatura di riferimento con riserva del consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-programmatico, di dare indicazione, nei contenuti del nuovo PRS, per una loro riprogrammazione.»

Art. 6.

Programmazione forestale regionale. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 39/2000

1. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), è aggiunto il seguente:

«3 bis. Il piano forestale regionale resta in vigore cinque anni dalla sua entrata in vigore ed è soggetto ad aggiornamento e revisione al fine di adeguarne i contenuti al nuovo ciclo di programmazione regionale definiti nel PRS.».

Art. 7.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 31 luglio 2024

GIANI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 23 luglio 2024.

(Omissis).

24R00320



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 17 settembre 2024, n. 15.

Assestamento al Bilancio di Previsione 2024-2026 ex art. 50 del d.lgs. 118/2011, con modifiche di leggi regionali e ulteriori disposizioni.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 37 - 18 settembre 2024)***IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

Atto di promulgazione n. 15

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 7/2 del 27 agosto 2024

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

Legge regionale 17 settembre 2024 n. 15

Assestamento al Bilancio di Previsione 2024-2026 ex art. 50 del decreto legislativo n. 118/2011, con modifiche di leggi regionali e ulteriori disposizioni

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO**Assestamento al Bilancio di Previsione 2024-2026 ex art. 50 del decreto legislativo n. 118/2011, con modifiche di leggi regionali e ulteriori disposizioni****Art. 1.***Riferimento normativo*

1. La presente legge è approvata ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili ed egli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 2.*Residui attivi e passivi*

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio

finanziario 2024, sono rideterminati conformemente ai corrispondenti dati risultanti dal Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023, così come definitivamente approvato a seguito del Giudizio di Parificazione e di cui alla decisione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo n. 216/2024/PARI.

2. L'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2024 è modificato, a livello di missioni e programmi, a seguito della rideterminazione di cui al comma 1, nei termini riportati nell'Allegato 1 alla presente legge, recante «Prospetto di allineamento valori Residui Effettivi su Residui Presunti».

Art. 3.*Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2024*

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2024, in conformità con i dati risultanti dall'art. 7 della legge regionale 30 agosto 2024, n. 14 (Rendiconto generale per l'esercizio 2023 e modifica alla l.r. 9/2000), così come definitivamente approvata a seguito del Giudizio di Parificazione di cui alla decisione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo n. 216/2024/PARI, è determinato in euro 920.650.997,31.

Art. 4.*Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2023*

1. Sulla scorta dei dati risultanti dall'articolo della legge approvata dall'art. 7 della l.r. 14/2024, così come definitivamente approvata a seguito del Giudizio di Parificazione di cui alla decisione n. 216/2024/PARI, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 è quantificato in euro 756.864.719,12, la quota accantonata nel risultato di amministrazione ammonta ad euro 298.688.954,17, mentre la quota vincolata ad euro 556.676.755,88 ed infine la quota destinata agli investimenti è pari ad euro 1.947.987,69. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli ascritti, il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023 è quantificato in euro -100.448.978,62.

2. Conformemente ai dati definitivi risultanti dalla l.r. 14/2024, così come definitivamente approvata a seguito del Giudizio di Parificazione, il Fondo Pluriennale Vincolato di parte entrata è iscritto nell'esercizio 2024 del Bilancio di Previsione 2024-2026 per un importo pari ad euro 38.504.481,69, quanto alla parte corrente e ad euro 183.197.163,42, per la parte in conto capitale.

3. Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), stanziato a valere sul Bilancio di Previsione 2024-2026, è confermato per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, negli importi di cui all'art. 12 della legge regionale 26 gennaio 2024, n. 5 (Bilancio di previsione finanziario 2024-2026).

Art. 5.*Variazioni di entrate e di spese*

1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese del Bilancio di Previsione 2024-2026 sono apportate le variazioni, per competenza e per cassa quanto all'esercizio 2024 e per la sola competenza quanto al biennio 2025-2026, di cui rispettivamente agli Allegati 2 - «Situazione per delibera per tipologie» e 3 - «Situazione variazione per delibere per programmi», alla presente legge.

2. In riferimento alle variazioni riportate nei menzionati Allegati 2 e 3, è approvato il prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio per ciascuna delle annualità del Bilancio di Previsione 2024-2026 e di cui all'Allegato d) all'art. 6.



Art. 6.

Aggiornamento degli allegati al Bilancio di Previsione 2024-2026

1. Per effetto dell'asestamento dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui alla presente legge, sono approvati i seguenti allegati:

- a) prospetto «Bilancio Assestato – Entrata» di riepilogo generale delle entrate assestate, redatto per titoli e tipologie (Allegato a);
- b) prospetto «Bilancio Assestato – Spesa» di riepilogo generale delle spese assestate, redatto per titoli, missioni e programmi (Allegato b);
- c) prospetto «Quadro Generale Riassuntivo Assestato» delle entrate e delle spese (Allegato c);
- d) prospetto «Equilibri di Bilancio Assestato» (Allegato d);
- e) «Nota integrativa all'Assestamento di Bilancio 2024-2026» di cui all'art. 50, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 (Allegato e);
- f) prospetto «Allegato n. 8/1 al decreto legislativo n. 118/2011» delle variazioni per il tesoriere, come previsto dall'art. 51, comma 9, dello stesso decreto legislativo n. 118/2011 (Allegato f);
- g) prospetto recante la composizione per missione e programmi del fondo pluriennale vincolato per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 (Allegato g);
- h) prospetto relativo al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità - FCDE (Allegato h).

Art. 7.

Trasferimento integrativo in favore di Areacom

1. Al fine di garantire l'efficiente ed efficace funzionamento dell'Agenzia Regionale dell'Informatica e della Committenza in relazione al perseguimento delle nuove funzioni attribuite dalla legge regionale 6 giugno 2023, n. 25 (Riordino del comparto della committenza della Regione Abruzzo), in favore della stessa Agenzia sono concesse risorse finanziarie aggiuntive pari ad euro 300.000,00 per l'esercizio 2024 e ad euro 2.160.000,00 per le annualità correnti dal 2025, mediante corrispondente incremento delle dotazioni di cui agli appositi stanziamenti iscritti nell'ambito di Missione 01, Programma 08, Titolo 1 della spesa, da rendicontare ai sensi di legge al Dipartimento regionale preposto per materia.

Art. 8.

*Affidamento in house servizi
Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo*

1. Al fine di consentire l'affidamento in house di ulteriori servizi in favore di F.I.R.A. S.p.a. da parte del Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo, per l'esercizio 2024, è autorizzata la iscrizione di un apposito stanziamento di euro 800.000,00, nell'ambito di Missione 14, Programma 01, Titolo 1 della spesa.

2. Allo scopo di permettere al medesimo Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo la prosecuzione per il semestre 15 agosto 2024-14 febbraio 2025, dell'affidamento di cui alla d.g.r. n. 120/2024, per l'esercizio 2024 è autorizzato l'incremento per l'importo di euro 500.000,00 dell'apposita dotazione di cui a Missione 06, Programma 01, Titolo 1 della spesa, nonché la iscrizione di specifico stanziamento per l'esercizio 2025, di ammontare pari ad euro 150.000,00, nell'ambito dei medesimi Missione 06, Programma 01, Titolo 1 della spesa.

Art. 9.

*Trasferimento integrativo in favore
dell'Agenzia regionale di Protezione Civile*

1. Al fine di consentire all'Agenzia regionale di Protezione Civile la stabilizzazione, nel rispetto dell'art. 20, comma 2 del decreto

legislativo 25 maggio 2017 n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), delle diciotto unità di personale a tempo determinato assunte ai sensi dell'art. 1, comma 701 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), ritenute necessarie per affrontare le numerose tematiche di competenza nonché ai fini dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia di due unità di personale provenienti da altre Amministrazioni in attuazione dell'art. 23, comma 7, della legge regionale 14 febbraio 2024, n. 6 (Modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni di carattere normativo), fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 75/2017 e successive modifiche, in favore della medesima Agenzia Regionale è riconosciuto, ad integrazione delle dotazioni già previste dall'art. 22 della legge regionale 20 dicembre 2019, n. 46 (Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile) e dalle successive disposizioni in merito, un trasferimento ulteriore di euro 100.000,00 per l'esercizio 2024, di euro 800.000,00 per l'esercizio 2025 e di euro 850.000,00 dall'esercizio 2026, da rendicontare ai sensi di legge al Dipartimento regionale competente in materia.

2. Ai fini della copertura finanziaria delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nel modo seguente:

a) gli oneri per il trasferimento di euro 100.000,00 per l'esercizio 2024 e di euro 200.000,00 per gli esercizi 2025 e 2026 trovano copertura nell'ambito delle risorse di cui alla Missione 11, Programma 01, Titolo 1 della spesa stanziata ai sensi dell'art. 21;

b) alla copertura degli ulteriori oneri di euro 600.000,00 per l'esercizio 2025 e di euro 650.000,00 per l'esercizio 2026 al bilancio regionale di previsione 2024-2026, relativamente al biennio 2025-2026, sono apportate le seguenti variazioni in termini di sola competenza:

Esercizio 2025:

1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, per euro 600.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa degli stanziamenti di cui alle Missioni, Programmi e Titoli indicati nell'elenco allegato, per euro 600.000,00;

Esercizio 2026:

1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, per euro 650.000,00;

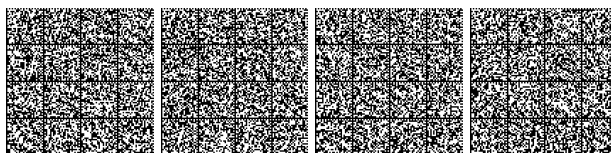
2) in diminuzione parte Spesa degli stanziamenti di spesa di cui alle Missioni, Programmi e Titoli indicati nell'elenco allegato, per euro 650.000,00.

3. Per le annualità successive al 2026, alla copertura degli oneri aggiuntivi di cui al comma 1 per l'ammontare di euro 850.000,00 si provvede mediante legge di bilancio.

Art. 10.

Modifiche alla l.r. 4/2024

1. Per effetto delle variazioni di bilancio apportate con la presente legge (Allegati 2 e 3), alla «Tabella Stanziamenti continuativi - Allegato 1» ex art. 2 della legge regionale 25 gennaio 2024, n. 4 (Legge di stabilità regionale 2024) sono apportate le seguenti modifiche:



a) il rigo

151405	1	11	01	1	INTERVENTI IN MATERIA DI SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO - L.R. 17.04.2014, N. 20 -	DPH002	€ 136.057,85	€ 148.910,62	€ 138.164,49
--------	---	----	----	---	--	--------	--------------	--------------	--------------

è sostituito con il seguente:

151405	1	11	01	1	INTERVENTI IN MATERIA DI SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO - L.R. 17.04.2014, N. 20 -	DPH002	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00
--------	---	----	----	---	--	--------	--------------	--------------	--------------

b) il rigo

71628	1	12	02	1	PROVVIDENZE PER LA SEZIONE PROVINCIALE DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI DI TERAMO - L.R. 3 APRILE 1990, N. 30.	DPG023	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
-------	---	----	----	---	---	--------	--------	--------	--------

è sostituito con il seguente:

71628	1	12	02	1	PROVVIDENZE PER LA SEZIONE PROVINCIALE DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI DI TERAMO - L.R. 3 APRILE 1990, N. 30.	DPG023	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
-------	---	----	----	---	---	--------	-------------	-------------	-------------

2. Per effetto delle variazioni di bilancio apportate con la presente legge (Allegati 2 e 3), alla "Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali - Allegato 2" ex articolo 3 della l.r. 4/2024, il rigo:

121546	1	09	07	1	INTERVENTI DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO DELLE AREE MONTANE - L.R. 32/2021	DPA005	€3.500.000,00	€4.000.000,00	€4.000.000,00	L.R.32/2021
--------	---	----	----	---	---	--------	---------------	---------------	---------------	-------------

è sostituito dal seguente:

121546	1	09	07	1	INTERVENTI DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO DELLE AREE MONTANE - L.R. 32/2021	DPA005	€3.700.000,00	€4.000.000,00	€4.000.000,00	L.R.32/2021
--------	---	----	----	---	---	--------	---------------	---------------	---------------	-------------



3. All'art. 6 della l.r. 4/2024 le parole «Missione 01, Programma 04, Titolo 1 della spesa» sono sostituite dalle parole «Missione 09, Programma 01, Titolo 2 della spesa».

4. All'art. 9, comma 1, lettera b) della l.r. 4/2024 le parole «Coni Mondiali Indoor invernali Ovindoli/Rocca di Mezzo», sono sostituite con le seguenti: «Comitato Regionale CONI Abruzzo per «Finale Nazionale Trofeo CONI 2024 Edizione Invernale».

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 8 della l.r. 28/2022

1. L'art. 8 della legge regionale 8 ottobre 2022, n. 28 (Istituzione del servizio di psicologia di base ed ulteriori disposizioni), è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Norma finanziaria*). — 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo, stimati in euro 100.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, si fa fronte con le risorse di nuovo e apposito stanziamento denominato «Spese per servizio di psicologia di base», iscritto nell'ambito di Missione 13, Programma 07, Titolo 1 della parte Spesa del Bilancio di previsione 2024-2026.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 100.000,00, al bilancio di previsione 2024-2026, sono apportate le seguenti variazioni:

a) esercizio 2024, in termini di competenza e cassa:

1) in aumento parte Spesa: Missione 13, Programma 07, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Spese per Servizio di psicologia di base», per euro 100.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 04, Titolo 1, per euro 100.000,00;

b) esercizio 2025, in termini di sola competenza:

1) in aumento parte Spesa: Missione 13, Programma 07, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Spese per Servizio di psicologia di base», per euro 100.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 04, Titolo 1, per euro 100.000,00;

c) esercizio 2026, in termini di sola competenza:

1) in aumento parte Spesa: Missione 13, Programma 07, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Spese per Servizio di psicologia di base», per euro 100.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 04, Titolo 1, per euro 100.000,00.

3. Per le annualità successive al 2026 si provvede mediante la legge di bilancio.»

Art. 12.

Contributo straordinario per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione del complesso monumentale «Aia dei Musei»

1. Al fine di consentire il completamento degli interventi di ristrutturazione e di riqualificazione del complesso monumentale «Aia dei Musei», per l'esercizio 2024 è autorizzata la iscrizione di un apposito stanziamento di euro 300.000,00, nell'ambito di Missione 05, Programma 02, Titolo 2 della spesa, per l'assegnazione di un contributo straordinario in favore del Comune di Avezzano.

Art. 13.

Modifiche all'art. 1 della l.r. 9/2024

1. All'art. 1, comma 2, lettera b), della legge regionale 23 maggio 2024, n. 9 (Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2023), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2) sono ridotti per l'esercizio 2025 gli stanziamenti in termini di sola competenza per l'importo complessivo annuo di euro 13.531.234,43 di seguito indicati:

2.1) Missione 01, Programma 11, Titolo 1, per euro 4.026.904,90;

2.2) Missione 15, Programma 02, Titolo 1, per euro 2.000.000,00;

2.3) Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 7.504.329,53;»;

b) il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3) sono ridotti per l'esercizio 2026 gli stanziamenti in termini di sola competenza per l'importo complessivo annuo di euro 13.531.234,43 di seguito indicati:

3.1) Missione 01, Programma 11, Titolo 1, per euro 3.789.863,48;

3.2) Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 9.500.000,00;

3.3) Missione 50, Programma 01, Titolo 1, per euro 241.370,95;»;

c) al punto 4), le parole «euro 17.822.014,83», sono sostituite dalle parole «euro 13.531.234,43»;

d) dopo il punto 4) è inserito il seguente:

«4-bis) Per l'esercizio 2027 alla quota residua dell'accantonamento di cui al presente articolo, pari ad euro 8.581.560,8, si fa fronte con le autorizzazioni di spesa disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo n. 118/2011, nell'ambito di Missione 13 «Tutela della Salute», Programma 6 «Servizio Sanitario Nazionale - Restituzione maggiori gettiti SSN», Titolo 1 e ciò al fine di dare attuazione a quanto previsto nell'art. 77-*quater* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria).».

Art. 14.

Realizzazione Sede Unica Regione Abruzzo in Pescara

1. Ai fini del reperimento delle risorse necessarie a garantire la copertura finanziaria degli interventi volti alla realizzazione dell'immobile da adibire a Sede Unica della Regione Abruzzo in Pescara, l'Ente potrà autorizzare il ricorso all'indebitamento, nei termini che verranno definiti con successivo provvedimento normativo e ciò previa puntuale quantificazione dei connessi oneri ed in presenza delle condizioni di legge.

Art. 15.

Intervento di cui all'art. 20, comma 9-bis della l.r. 16/2020

1. Al fine di consentire la completa attuazione dell'intervento di cui all'art. 20, comma 9-bis della legge regionale 9 luglio 2020, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni), la dotazione di cui all'apposito stanziamento per il trasferimento delle risorse in favore del Consiglio regionale allocato nell'ambito di Missione 01, Programma 01, Titolo 1 della spesa, per l'esercizio 2024 è incrementata dell'importo di euro 100.000,00.

Art. 16.

Interventi in materia di edilizia cimiteriale

1. Al fine di consentire l'esecuzione degli interventi di ampliamento del cimitero comunale, mediante la realizzazione di nuovi loculi, è autorizzata la destinazione dell'apposito stanziamento di euro 50.000,00, già iscritto nell'ambito di Missione 08, Programma 01, Titolo 2 della spesa, per l'assegnazione di un contributo straordinario in favore del Comune di Secinaro per l'esercizio 2024.

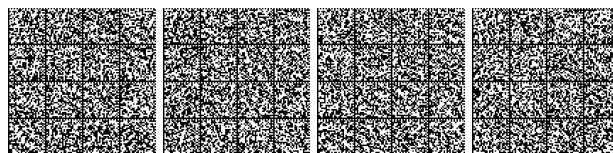
Art. 17.

Attuazione degli interventi di cui all'art. 37-ter della l.r. 6/2023

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'Allegato 3 all'art. 37-ter della legge regionale 1° febbraio 2023, n. 6 (Legge di stabilità regionale 2023), le entrate derivanti da restituzioni di somme non dovute, per complessivi euro 32.000,00, sono destinate nei termini che seguono:

a) per euro 24.000,00 al Comune di Ovindoli per acquisto nuovo mezzo comunale per servizi di manutenzione;

b) per euro 8.000,00 al Comune di Catignano per studio di progettazione pista ciclabile fiume Nora.



2. In deroga a quanto previsto dall'art. 20, comma 4 della legge regionale 25 ottobre 2023, n. 46 (Modifiche alle leggi regionali 19/2023, 27/2023, 30/2023, 33/2023, 34/2023 e 40/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni), le Strutture competenti della Giunta regionale erogano, a titolo di anticipazione entro l'esercizio 2024 e previe le prodromiche verifiche del caso, una somma corrispondente all'80% dell'importo complessivo dei singoli contributi previsti.

3. Ai fini della erogazione del saldo del 20%, da eseguire nello stesso esercizio 2024, i contributi di cui al comma 1 devono essere utilizzati e rendicontati alle medesime Strutture regionali competenti per materia entro il termine ultimo del 31 dicembre 2024, pena in difetto la restituzione delle somme non dovute.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse iscritte nell'apposito stanziamento di cui a Missione 10, Programma 05, Titolo 2, per l'ammontare di euro 32.000,00.

Art. 18.

Ripristino dotazioni a copertura di spese per liti e transazioni

1. Al fine di scongiurare l'avvio di procedure esecutive nei confronti dell'Ente, per l'esercizio 2024 è incrementata dell'importo di euro 1.000.000,00 la specifica dotazione di cui a Missione 01, Programma 11, Titolo 1 della spesa, con la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 14, comma 5 della legge regionale 10 luglio 2023, n. 33 (Modifiche alle leggi regionali 11/2023, 14/2023, 19/2023 e 20/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti e indifferibili), come rideterminato dall'art. 1, comma 3, della legge regionale 23 maggio 2024, n. 9 (Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2023).

Art. 19.

Interventi in materia di adeguamento di impianti natatori

1. Al fine di consentire la esecuzione degli interventi di adeguamento e ripristino dell'impianto natatorio comunale, è autorizzata la destinazione dell'apposito stanziamento di euro 350.000,00, già iscritto nell'ambito di Missione 06, Programma 01, Titolo 2 della spesa, per l'assegnazione di un contributo straordinario in favore del Comune di Lecce nei Marsi per l'esercizio 2024.

Art. 20.

Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti di CINSEDO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 118/2011, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di euro 4.481,60 a favore del «Centro Interregionale di Studi e Documentazione – CINSEDO», a titolo di quota associativa residua per l'annualità 2020.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse stanziare nell'apposito capitolo allocato nell'ambito di Missione 18, Programma 01, Titolo 1 della spesa.

Art. 21.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni di spesa recate della presente legge, di cui agli articoli 7, 8, 9, comma 2, lettera a), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 20, si provvede nei termini di cui alle variazioni al Bilancio di previsione 2024-2026 contenute nell'Allegato 2 - «Situazione per delibera per tipologie» e nell'Allegato 3 - «Situazione variazione per deliberare per programmi», di cui all'art. 5.

Art. 22.

Istituzione dell'Osservatorio di Geologia di Farindola della Regione Abruzzo

1. È istituito l'Osservatorio di Geologia della Regione Abruzzo. L'Osservatorio presso la Regione Abruzzo e con sede nel Comune di Farindola ha la finalità di promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle Georisorse regionali.

2. Fanno parte dell'Osservatorio, previo assenso degli Enti coinvolti e regolati tramite apposita convenzione: la Regione Abruzzo, l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, il Club Alpino Italiano, la Società Geologica Italiana, il Dipartimento di Ingegneria e Geologia dell'Università degli Studi «G. d'Annunzio» di Chieti-Pescara, il Comune di Farindola.

3. Entro 45 giorni dell'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individua la Direzione competente che provvede all'approvazione dello schema di convenzione tra i soggetti di cui al comma 2 e alla predisposizione degli atti necessari per definire le modalità operative e organizzative dell'Osservatorio.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 23.

Promozione dello sviluppo economico e turistico dei territori interni e montani e rifinanziamento di leggi regionali

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico e turistico dei territori montani, anche attraverso l'ospitalità di squadre professionistiche impegnate nei ritiri estivi, per l'anno 2024 è concesso un contributo straordinario in favore rispettivamente del Comune di Palena di importo pari ad euro 25.000,00 e del Comune di Rivisondoli di importo pari ad euro 50.000,00, finalizzato a sostenere i costi connessi all'organizzazione dei predetti ritiri estivi.

2. Al fine di promuovere i Campionati Nazionali di Società Allievi «Finale Argento» in programma a Sulmona il 28 e 29 settembre 2024 con importanti ripercussioni sullo sviluppo economico e turistico del territorio peligno, è concesso un contributo in favore dell'ASD Amatori Atletica Serafini di importo pari ad euro 15.000,00 finalizzato a sostenere i costi connessi all'organizzazione del predetto evento sportivo.

3. Al fine di sostenere l'arte quale veicolo di promozione sportiva, è concesso un contributo straordinario in favore dell'Associazione sportiva dilettantistica BCA Sulmona di importo pari ad euro 15.000,00 finalizzato alla realizzazione di un'opera di street art nel territorio comunale.

4. Per l'anno 2024, ad integrazione degli stanziamenti di cui al comma 1-bis dell'art. 2 della legge regionale 6 novembre 2020 n. 31 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni in assenza del preventivo impegno di spesa per le attività relative all'escavazione del porto di Pescara, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed ulteriori disposizioni), è concesso a favore dell'ARTA un contributo aggiuntivo per l'importo di euro 100.000,00 per l'attuazione del programma «Abruzzo Regione del Benessere» a valere sulle risorse allocate sul pertinente capitolo di spesa alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1.

5. L'art. 20 della l.r. 16/2020 è rifinanziato per l'anno 2024 per euro 20.000,00.

6. Agli oneri connessi all'attuazione delle previsioni di cui ai commi da 1 a 4, si provvede mediante le risorse di cui ai capitoli di nuova istituzione allocati nell'ambito della Missione 5, Programma 02, Titolo 1, del bilancio regionale di previsione, esercizio 2024.

7. Per le finalità di cui i commi 1, 2, 3 e 4 al bilancio di previsione regionale finanziario 2024-2026, per l'esercizio 2024 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, per euro 205.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, per euro 205.000,00 a valere sullo stanziamento per il funzionamento del Consiglio regionale.

8. In conseguenza delle disposizioni di cui al comma 7, al bilancio di previsione del Consiglio regionale 2024-2026, annualità 2024, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) Parte Entrata: Titolo 02, Tipologia 101, Categoria 02 «Trasferimento risorse dal bilancio regionale» in riduzione di euro 205.000,00;

b) Parte Spesa: Missione 01, Programma 01, capitolo 1109.1 «Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative» in riduzione di euro 205.000,00.

9. Agli oneri di cui alla disposizione di cui al comma 5, pari ad euro 20.000,00, si fa fronte a valere sulle risorse del capitolo 1109.1 «Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative», Missione 01, Programma 01, Titolo 1 del bilancio del Consiglio regionale.



Art. 24.

Adeguamento dotazione capitolo di spesa 441338

1. Al fine di consentire l'adeguamento dello stanziamento di cui al capitolo di spesa 441338, rubricato «Fondo speciale di parte corrente ex art. 49 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni», al bilancio regionale di previsione 2024-2026, per l'esercizio 2024 sono apportate le seguenti variazioni per la sola competenza:

a) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 250.000,00;

b) in aumento parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 250.000,00.

2. All'utilizzo del Fondo di cui al comma 1, si provvede nei limiti di importo di cui al medesimo comma 1 ed esclusivamente all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate ivi indicate.

Art. 25.

Interventi per la promozione della birra artigianale

1. All'art. 7 della legge regionale 15 marzo 2021 n. 5 (Norme per la promozione e la valorizzazione della birra agricola e artigianale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2.1. è sostituito dal seguente:

«2.1. Ai fini dell'organizzazione della fiera annuale e dello svolgimento delle attività di supporto tecnico di cui gli articoli 11, 12 e 15, la Regione, per il tramite del Servizio regionale competente, in qualità di Centro di responsabilità, eroga all'ARAP per gli anni 2024, 2025 e 2026 un contributo annuale integrativo di euro 50.000,00 in aggiunta allo stanziamento esistente, mediante l'utilizzo delle risorse allocate nell'ambito della Missione 16, Programma 01, Titolo 2, capitolo di spesa 102599/2 (Organizzazione della Fiera della birra agricola e artigianale da tenersi a rotazione nei diversi territori della Regione l.r. 39/2023) del bilancio regionale 2024-2026, esercizi 2024, 2025 e 2026.»;

b) dopo il comma 2.1. è inserito il seguente:

«2.1.1. Per le finalità di cui al comma 2.1., sono apportate le seguenti variazioni al bilancio regionale 2024-2026:

a) Esercizio 2024 in termini di competenza e cassa:

1) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 2, capitolo 102599/2 (Organizzazione della Fiera della birra agricola e artigianale) per euro 50.000,00;

2) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02 per euro 50.000,00.

b) Esercizio 2025 in termini di competenza:

1) aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 2, capitolo 102599/2 (Organizzazione della Fiera della birra agricola e artigianale) per euro 50.000,00;

2) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02 per euro 50.000,00.

c) Esercizio 2026 in termini di competenza:

1) aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 2, capitolo 102599/2 (Organizzazione della Fiera della birra agricola e artigianale) per euro 50.000,00;

2) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02 per euro 50.000,00.».

2. Le maggiori spese di cui al presente articolo sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui all'articolo medesimo.

Art. 26.

Modifiche alla l.r. 22/2015

1. Alla legge regionale 20 agosto 2015, n. 22 (Legge europea regionale 2015), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica del Titolo VI è sostituita dalla seguente: «Applicazione del Reg. (UE) 2022/2472 per interventi nel settore della zootecnia»;

b) l'art. 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Finalità ed obiettivi*). — 1. La Regione, nel quadro delle politiche agricole per lo sviluppo rurale ed al fine di garantire la protezione della salute pubblica, il benessere degli animali nonché la salvaguardia dell'economia aziendale e degli allevamenti animali, sostiene gli interventi:

a) per i servizi di consulenza aziendale;

b) per la copertura di perdite imputabili ad emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie;

c) per la costituzione e la tenuta dei libri genealogici, per la determinazione della qualità genetica, per la resa del bestiame nonché per la rimozione e la distruzione dei capi morti;

d) per il benessere animale.

2. Le misure di aiuto di cui al comma 1 sono concesse ed erogate nel rispetto del Reg. (UE) 2022/2472 o del pertinente regolamento de minimis.

3. Le misure di aiuto che non rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 2022/2472 o del regolamento de minimis sono notificate alla Commissione europea e sono concesse previa autorizzazione da parte della stessa.»;

c) l'art. 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Misure d'intervento ai sensi dell'art. 26 del Reg. (UE) 2022/2472*). — 1. Gli aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizootie o organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizootie e organismi nocivi ai vegetali sono concessi ed erogati nel rispetto dell'art. 26 del Reg. (UE) 2022/2472 nonché dei Capi I e II del medesimo regolamento.»;

d) l'art. 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Misure d'intervento ai sensi dell'art. 27 del Reg. (UE) 2022/2472*). — 1. Gli aiuti relativi ai costi amministrativi inerenti la costituzione e la tenuta dei libri genealogici, i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, nonché la rimozione e distruzione dei capi morti, sono concessi ed erogati nel rispetto dell'art. 27 del Reg. (UE) 2022/2472 nonché dei Capi I e II del medesimo regolamento.

2. Gli aiuti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) dell'art. 27 del Reg. (UE) 2022/2472 sono concessi ed erogati ai beneficiari attraverso l'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo (ARA) nel rispetto della normativa statale di riferimento.»;

e) dopo l'art. 18 è inserito il seguente:

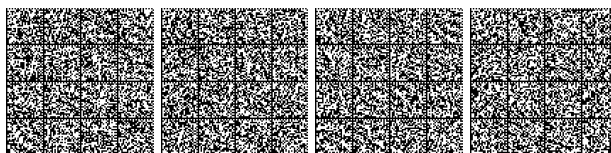
«Art. 18-bis (*Misure d'intervento ai sensi dell'art. 31 del Reg. (UE) 2022/2472*). — 1. Gli aiuti per il benessere degli animali sono concessi ed erogati nel rispetto dell'art. 31 del Reg. (UE) 2022/2472 nonché dei Capi I e II del medesimo regolamento, fatto salvo quanto previsto dai dispositivi attuativi del Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale Abruzzo 2023/2027.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi ed erogati ai beneficiari attraverso l'ARA nel rispetto della normativa statale di riferimento.»;

f) l'art. 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Misure d'intervento ai sensi dell'art. 22 del Reg. (UE) 2022/2472*). — 1. Gli aiuti per i servizi di consulenza sono concessi ed erogati nel rispetto dell'art. 22 del Reg. (UE) 2022/2472 nonché dei Capi I e II del medesimo regolamento.

2. Conformemente all'art. 22 del Reg. (UE) 2022/2472 i servizi di consulenza possono essere conferiti a organizzazioni previste dalla normativa regionale ed operanti nel settore zootecnico o ad altri organismi selezionati dalla Regione Abruzzo tramite procedura ad evidenza pubblica a prescindere dalla loro dimensione a condizione che l'appartenenza a tali organizzazioni non costituisca una condizione per aver accesso al servizio di consulenza.



3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi attraverso gli organismi o le organizzazioni di cui al comma 2.»;

g) l'art. 24 è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (*Procedure*). — 1. Per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 15, 18 e 20, con riferimento agli aiuti contro le epizootie e/o per i danni causati dalle stesse, per la costituzione e la tenuta dei libri genealogici, per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, per i servizi di consulenza aziendale, nonché per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 18-bis, la Giunta regionale adotta un programma operativo su base triennale che individua: le tipologie tecniche, i tassi di contribuzione, l'ammontare degli stanziamenti, le priorità, i criteri per la determinazione delle spese ammissibili, le modalità di concessione dei contributi e quelle di rendicontazione della spesa pubblica.

2. Il programma operativo triennale di cui al comma 1, che può comprendere una parte degli interventi nello stesso indicati in relazione alle risorse finanziarie disponibili, e le relative variazioni, sono predisposti dal Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura e sono approvati dalla Giunta regionale, sentita preventivamente la Commissione consiliare competente, che si esprime entro 30 giorni dall'assegnazione di tali atti; decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale provvede.

3. Per gli aiuti di cui al comma 1, l'Associazione di cui all'art. 18, comma 2 e, per gli aiuti di cui all'art. 20, l'organismo selezionato o l'organizzazione prevista dalla normativa regionale e operante nel settore zootecnico di cui all'art. 20, commi 2 e 3, in linea con il contenuto del programma operativo triennale, presentano al Dipartimento competente in materia di agricoltura, entro il 30 ottobre di ogni anno, la richiesta di finanziamento in base ad un progetto esecutivo annuale.

4. Il Dipartimento competente in materia di agricoltura, all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo annuale di cui al comma 3, è autorizzato ad anticipare, ai soggetti di cui al comma 3, fino all'80 per cento delle somme annualmente occorrenti allo svolgimento dei servizi inclusi nello stesso progetto, previa istituzione della pertinente misura di aiuto, nel rispetto del Reg. (UE) 2022/2472.

5. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti ad utilizzare apposita procedura informatica che permetta di separare la contabilità relativa alle diverse attività ed ai diversi programmi, nonché a presentare la documentazione delle spese sostenute entro il 30 giugno dell'anno successivo per consentire l'eventuale erogazione del contributo pubblico a titolo di saldo finale.

6. La mancata presentazione del rendiconto finale delle spese nei termini di cui al comma 5 comporta il recupero del contributo pubblico anticipato e l'esclusione dai finanziamenti regionali per l'anno in corso e per quello successivo.»;

h) gli articoli 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23 e 25 sono abrogati.

2. Per la concessione degli aiuti per servizi di consulenza di cui all'art. 20 della l.r. 22/2015 svolti dall'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo (ARA) è disposto per l'annualità 2024 l'aumento dell'importo di euro 254.858,22 sul bilancio di previsione regionale 2024-2026.

3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 2, al bilancio di previsione regionale 2024-2026, esercizio 2024, sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni per competenza e cassa:

a) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Macroaggregato 04, Titolo 1, Capitolo 102406, Art. 3, Codice Piano dei Conti 1.04.04.01.000 per euro 254.858,22;

b) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Macroaggregato 03, Titolo 2, Capitolo 102400, Art. 3, codice del piano dei conti 2.03.04.01.000 per euro 254.858,22.

4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 sono concessi nel rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato.

Art. 27.

Disposizioni per il funzionamento del servizio Utenti Motori Agricoli della Regione Abruzzo

1. Al fine di consentire il corretto funzionamento del servizio Utenti Motori Agricoli (UMA) della Regione Abruzzo, di cui al Decreto interministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 (Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica), è autorizzata la spesa quantificata in euro 50.000,00 per l'anno 2024, di euro 80.000,00 per l'anno 2025 e di euro 80.000,00 per l'anno 2026.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione regionale 2024-2026, sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni per competenza e cassa per l'annualità 2024 e di sola competenza per le annualità 2025 e 2026.

a) Esercizio 2024:

1) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, Capitolo di spesa 102499, Art. 9 «Supporto tecnico al Dipartimento Agricoltura attraverso convenzione con Abruzzo Engineering» (Macro aggregato 03 - PDC 1.03.02.16.999) per euro 13.450,37;

2) in aumento parte Entrata: Tipologia 101, Categoria 50, Titolo 1, per euro 36.549,63;

3) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 2, Capitolo 102499, Articolo di nuova istituzione denominato «Gestione servizio UMA Regione Abruzzo» (Macro aggregato 02 - PDC 2.02.03.02.000) per euro 50.000,00;

b) Esercizio 2025:

1) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 01, Titolo 1, per euro 80.000,00;

2) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 2, Capitolo 102499 Articolo di nuova istituzione denominato «Gestione servizio UMA Regione Abruzzo» (Macro aggregato 02 - PDC 2.02.03.02.000) per euro 80.000,00;

c) Esercizio 2026:

1) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 01, Titolo 1, per euro 80.000,00;

2) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 2, Capitolo 102499 Articolo di nuova istituzione denominato «Gestione servizio UMA Regione Abruzzo» (Macro aggregato 02 - PDC 2.02.03.02.000) per euro 80.000,00.

Art. 28.

Rifinanziamento della l.r. 43/2016

1. La legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)) è rifinanziata per euro 250.000,00 per l'annualità 2024 del bilancio regionale previsionale 2024-2026.

2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse dell'apposito capitolo di spesa 71682/1, alla Missione 12, Programma 02, Titolo 1 del bilancio regionale 2024-2026.

3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, quantificata in euro 250.000,00 per l'annualità 2024, al bilancio regionale di previsione 2024-2026, sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Missione 12, Programma 02, Titolo 1, capitolo 71682/1 per euro 250.000,00;

b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02 per euro 250.000,00.

4. Le maggiori spese di cui al comma 3, lettera a), sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera b) del medesimo comma.



Art. 29.

Rifinanziamento della l.r. 42/2019

1. La legge regionale 10 dicembre 2019, n. 42 (Interventi in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da patologia oncologica o sottoposto a trapianto) è rifinanziata per euro 200.000,00 per l'annualità 2024 del bilancio regionale previsionale 2024-2026.

2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse dell'apposito capitolo di spesa 71400/1 «Interventi in favore delle famiglie che hanno nel nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto», alla Missione 12, Programma 07, Titolo 1 del bilancio regionale 2024-2026.

3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, quantificata in euro 200.000,00 per l'annualità 2024, al bilancio regionale di previsione 2024-2026 sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Missione 12, Programma 07, Titolo 1, capitolo 71400/1 per euro 200.000,00;

b) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 200.000,00.

4. Le maggiori spese di cui al comma 3, lettera a), sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera b) del medesimo comma.

Art. 30.

Funzionamento del Parco regionale Sirente Velino

1. Al fine di consentire il corretto funzionamento dell'Ente Parco regionale Sirente Velino, di cui alla legge regionale 2 dicembre 2011, n. 42 (Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino), è autorizzata la variazione di spesa quantificata in euro 150.000,00 per l'anno 2024, di euro 180.000,00 per l'anno 2025 e di euro 200.000,00 per l'anno 2026.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione regionale 2024-2026 sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni per competenza e cassa per l'annualità 2024 e di sola competenza per le annualità 2025 e 2026:

a) esercizio 2024:

1) in aumento parte Entrata: Tipologia 101, Categoria 50, Titolo 1, per euro 150.000,00;

2) in aumento parte Spesa: Missione 9, Programma 05, Titolo 1, Capitolo 271602, Art. 1 denominato «Contributo annuale per il funzionamento del Parco regionale Velino-Sirente» per euro 150.000,00;

b) Esercizio 2025:

1) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 01, Titolo 1, per euro 180.000,00;

2) in aumento parte Spesa: Missione 9, Programma 05, Titolo 1, Capitolo 271602, Art. 1 denominato «Contributo annuale per il funzionamento del Parco regionale Velino-Sirente» per euro 180.000,00;

c) Esercizio 2026:

1) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 01, Titolo 1, per euro 200.000,00;

2) in aumento parte Spesa: Missione 9, Programma 05, Titolo 1, Capitolo 271602, Art. 1 denominato «Contributo annuale per il funzionamento del Parco regionale Velino-Sirente» per euro 200.000,00.

Art. 31.

Finanziamento eventi per il Giubileo ed altre iniziative

1. Al fine di sostenere gli eventi regionali correlati al Giubileo 2025 ed ulteriori iniziative, è autorizzata, per l'annualità 2024, la spesa di euro 300.000,00 a valere sullo stanziamento della Missione 05, Programma 02, Titolo 01, Capitolo 61410 del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024.

2. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata mediante le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, al bilancio regionale, parte spesa:

a) Missione 5, Programma 02, Capitolo 61410 in aumento di euro 300.000,00;

b) Missione 1, Programma 01, Titolo 01, Organi Istituzionali in riduzione di euro 300.000,00 a valere sullo stanziamento per il funzionamento del Consiglio regionale.

3. In conseguenza delle disposizioni di cui al comma 2, sono apportate al bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024, del Consiglio regionale le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) Parte Entrata: Titolo 02, Tipologia 101, Categoria 02 «Trasferimento risorse dal bilancio regionale» in riduzione di euro 300.000,00;

b) Parte Spesa: Missione 01, Programma 01, capitolo 1109.1 «Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative» in riduzione di euro 300.000,00.

Art. 32.

Stanziamento risorse per interventi di gestione dell'immobile regionale sito in Chieti

1. Al fine di consentire al Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo l'affidamento del servizio di scarto, pulizia e sanificazione nonché del servizio di spostamento del materiale cartaceo depositato presso l'immobile regionale sito a Chieti, in via della Liberazione, per l'esercizio 2024, in favore del Dipartimento medesimo è stanziata la dotazione di euro 200.000,00.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, al bilancio regionale di previsione finanziario 2024-2026, per il solo esercizio 2024, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Affidamento da parte di DPH del servizio di scarto, pulizia e sanificazione materiale cartaceo immobile ex GIL» per euro 200.000,00;

b) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 200.000,00.

3. All'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'importo di cui al comma 1 ed esclusivamente all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate di cui al comma 2.

Art. 33.

Modifiche alla l.r. 96/1996

1. Alla legge regionale 25 ottobre 1996 n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell'art. 2 le parole «limitatamente alle lettere b-bis), c), d), e), g), g-ter) e g-quater) del primo comma» sono sostituite con le seguenti: «limitatamente alle lettere c), d), e), g), g-quater) del primo comma e alla lettera e-ter) del comma 1 dell'art. 34»;

b) al comma 1-ter. dell'art. 36 le parole «dai rispettivi bandi pubblici» sono soppresse.

2. Al fine di fronteggiare situazioni di criticità eccezionali e temporanee, ha diritto al subentro nell'alloggio di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 16 della l.r. 96/1996 anche il discendente diretto non collaterale di secondo grado del titolare dell'assegnazione che, alla data del 1° gennaio 2024, risulti componente del nucleo familiare dell'assegnatario da almeno un anno purché in possesso dei requisiti di permanenza ed in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori.



Art. 34.

Modifiche alla l.r. 38/1996 e alla l.r. 42/2011

1. Dopo il comma 2 dell'art. 29 della legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa) è inserito il seguente:

«2-bis. In aggiunta ai soggetti di cui al comma 2, l'ente parco può esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dal piano, dal regolamento del parco e dai piani di gestione, mediante proprio personale di sorveglianza, definito «guardiaparco», appositamente individuato nella pianta organica dell'ente, a cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di polizia amministrativa locale di cui alla legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012).».

2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 12 della l.r. 42/2011 è inserita la seguente: «b-bis) al personale dell'Ente Parco, inquadrato come «guardiaparco», nei limiti del territorio del Parco e dei siti Natura 2000 di competenza, che viene equiparato per compiti e funzioni alla Polizia locale, di cui alla legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012).».

Art. 35.

Integrazione all'art. 5 della l.r. 57/1978

1. Dopo il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 31 agosto 1978, n. 57 (Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti) è inserito il seguente:

«4-bis. L'erogazione dell'indennità può essere anticipata nel rispetto e secondo quanto disposto dall'art. 2120 del codice civile.».

Art. 36.

Modifiche all'art. 1 della l.r. 9/2000

1. All'art. 1 della legge regionale 14 febbraio 2000, n. 9 (Istituzione dell'Avvocatura regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 le parole «che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella qualifica dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «che abbia maturato almeno tre anni di servizio nella qualifica dirigenziale»;

b) al comma 8-bis le parole «Gli incarichi di cui al comma 8 possono essere conferiti» sono sostituite dalle seguenti: «L'incarico di direzione dell'Avvocatura regionale può essere conferito»;

c) al comma 8-bis dopo le parole «in possesso dei requisiti di cui all'art. 22, comma 2, della l.r. 77/1999» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «L'incarico di Vice Avvocato regionale può essere conferito dalla Giunta regionale, con contratto almeno triennale, eventualmente rinnovabile, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 22, comma 1, della l.r. 77/1999, anche a professionisti, di comprovata capacità ed esperienza, iscritti all'albo degli avvocati da almeno cinque anni, in possesso dei requisiti di cui all'art. 22, comma 2, della l.r. 77/1999.».

Art. 37.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 7/2 del 27 agosto 2024, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

(Omissis).

24R00364

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2024, n. 17.

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Pagamento in favore di Agenzia Entrate Riscossione per pignoramento di credito verso terzi.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 44 del 6 novembre 2024)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 17

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 8/2 del 15 ottobre 2024;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 2024, N. 17

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Pagamento in favore di Agenzia entrate riscossione per pignoramento di credito verso terzi.

Art. 1.

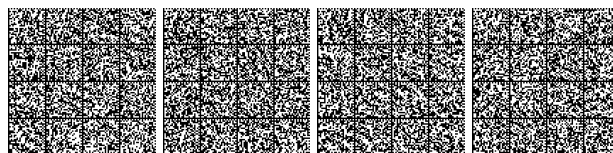
Riconoscimento del debito fuori bilancio

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuto il debito fuori bilancio della Regione Abruzzo per un importo complessivo di euro 8.491,20 IVA inclusa derivante dal pagamento in favore di Agenzia entrate riscossione per sopravvenuto pignoramento di crediti della società Echoes S.r.l., dovuti a forniture e servizi manutentivi della rete di defibrillazione pubblica nei comuni abruzzesi - SmartCIG: ZA3352F834 - verso terzi (Regione Abruzzo).

Art. 2.

Norma finanziaria

1. L'onere finanziario per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto all'art. 1 trova copertura, per l'importo complessivo di euro 8.491,20 IVA inclusa, sulle risorse allocate nella Missione 13, Programma 1, Titolo 1, cap. n. 81501, art. 11, del bilancio regionale di previsione pluriennale 2024-2026, esercizio finanziario 2024.



Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 8/2 del 15 ottobre 2024, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

24R00415

REGIONE SICILIA

LEGGE 12 agosto 2024, n. 25.

Interventi finanziari urgenti.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P. I) n. 37 - Supplemento Ordinario n. 30 - del 16 agosto 2024).

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE**HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA REGIONE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

Contributi agli enti locali per i piani di riequilibrio finanziario e per contenere il peggioramento del disavanzo di amministrazione.

1. Al fine di assicurare la sostenibilità dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale deliberati dai consigli comunali a partire dal 1° gennaio 2014 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'esercizio finanziario 2024, è riconosciuto un contributo economico a copertura delle passività inserite nei predetti piani. A tal fine è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 9.000 migliaia di euro.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adottato di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, il contributo di cui al comma 1 è ripartito proporzionalmente al numero degli abitanti di ogni singolo comune.

3. Al fine di assicurare la sostenibilità dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale deliberati dai consigli dei comuni di Palermo, Catania e Messina, a partire dall'1 gennaio 2014 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'esercizio finanziario 2024, è riconosciuto un contributo economico a copertura delle passività inserite nei predetti piani. A tal fine è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 1.500 migliaia di euro. I comuni di cui al presente comma sono esclusi dal contributo di cui al comma 1.

4. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adottato di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, il contributo di cui al comma 3 è ripartito proporzionalmente al numero degli abitanti di ogni singolo comune.

5. Al fine di compensare la mancata assegnazione da parte dello Stato, per l'esercizio finanziario 2024, del contributo a valere sul fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e successive modificazioni, è riconosciuto un contributo straordinario, per l'esercizio finanziario 2024, a favore dei comuni, con popolazione fino a 15.000 abitanti, destinatari nell'anno 2022 del predetto contributo statale.

6. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adottato di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, il contributo straordinario di cui al comma 5 è ripartito a favore dei comuni interessati, in proporzione al contributo concesso ed erogato dallo Stato per il triennio 2021-2023 e comunque nel limite della spesa complessiva autorizzata dal comma 7. Tale contributo è alternativo e non cumulabile con le altre misure economiche straordinarie previste dal presente articolo.

7. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 2.000 migliaia di euro.

8. Al fine di assicurare la sostenibilità dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale deliberati dalle amministrazioni comunali, in corso di esame da parte della Corte dei conti, ivi incluse le Sezioni riunite in speciale composizione, per l'esercizio finanziario 2024 è riconosciuto un contributo straordinario a copertura delle passività inserite nei piani, per far fronte alle quali è stato richiesto il ricorso al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. Il contributo di cui al comma 8 è riconosciuto nel limite massimo della spesa autorizzata dal comma 12 e nella misura massima del 90 per cento della quota prevista a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267/2000.

10. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adottato di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, il contributo di cui al comma 8 è ripartito proporzionalmente all'ammontare delle passività inserite nei piani per far fronte alle quali è stato richiesto il ricorso al fondo di rotazione di cui al comma 9.

11. Il contributo di cui al comma 8 è alternativo e non è cumulabile con le altre misure economiche straordinarie concesse a favore dei comuni di cui ai commi 1, 3 e 5.

12. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 6.000 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1).

Art. 2.

Contributo ai comuni in dissesto finanziario con popolazione fino a 25.000 abitanti

1. Ai comuni con popolazione fino a 25.000 abitanti in dissesto finanziario alla data del 30 settembre 2024 e da non oltre cinque anni prima della data di entrata in vigore della presente legge e ai comuni che hanno chiuso il dissesto finanziario successivamente alla data del 31 dicembre 2022 o la cui chiusura del conto di tesoreria acceso dall'organo straordinario della liquidazione (OSL) sia avvenuta successivamente alla data del 31 dicembre 2022, è riconosciuto un contributo complessivo, per l'esercizio finanziario 2024, di 7.500 migliaia di euro a titolo di compartecipazione alle spese per servizi o copertura



del disavanzo o quale contributo al costo di ogni dipendente che, secondo i parametri del decreto del Ministro dell'Interno di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), negli anni finanziari 2014-2024 risulti in sovrannumero.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito per il 50 per cento in parti uguali e per il restante 50 per cento proporzionalmente al numero di abitanti dei comuni destinatari.

Art. 3.

Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5

1. Le risorse da assegnare ai comuni in attuazione dei commi 4, 5, 6, 9 e 20 dell'articolo 2 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 e successive modificazioni costituiscono quote vincolate in sede di riparto dei trasferimenti regionali di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni non soggette a rendicontazione.

Art. 4.

Dotazioni informatiche del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

1. Al fine di procedere all'acquisizione e aggiornamento delle dotazioni informatiche del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro per l'utilizzo delle procedure informatiche, ivi comprese quelle del Servizio di tesoreria, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 100 migliaia di euro (Missione 1, Programma 3).

Art. 5.

Acquisto diritti reali su beni immobili in usufrutto alla società «Terme di Acireale s.p.a.»

1. Al fine di consentire la programmazione e l'attuazione di interventi speciali di sviluppo del turismo termale finalizzati alla promozione economica e alla coesione sociale e territoriale, il dipartimento regionale delle finanze e del credito è autorizzato all'acquisto dei diritti reali su beni immobili concessi in usufrutto alla società «Terme di Acireale s.p.a.» in stato di liquidazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 670 migliaia di euro.

Art. 6.

Riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al contratto tra la Regione siciliana il FIPRS relativo alle attività di bonifica dell'amianto.

1. È riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni in relazione agli obblighi assunti dalla Regione ai sensi del contratto di locazione stipulato in data 7 marzo 2007 tra il Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso (in seguito Fondo Immobiliare Pubblico Regione Siciliana - FIPRS) e la Regione medesima riguardo le spese da sostenere per l'esecuzione delle attività di bonifica dell'amianto, lo smaltimento dello stesso e la messa in sicurezza sui ventuno immobili del patrimonio del fondo FIPRS.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa complessiva di euro 1.892.119,73 (Missione 1, Programma 3).

Art. 7.

Messa in sicurezza del pozzo San Sebastiano sito nel Comune di Palagonia

1. Per la realizzazione, da parte del dipartimento regionale della protezione civile, dei lavori di messa in sicurezza del pozzo San Sebastiano, sito in contrada Palio-Vanghella nel territorio del Comune di Palagonia (CT), conseguenti alla dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13 a causa della potenziale contaminazione e a seguito dell'emissione di acqua inquinata e gas, con superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 2.500 migliaia di euro.

Art. 8.

Contributo per la discarica di contrada Zuppà del Comune di Mazzarà Sant'Andrea

1. Nelle more dell'attivazione definitiva dell'intervento di messa in sicurezza della discarica di contrada Zuppà nel territorio del Comune di Mazzarà Sant'Andrea (ME), è assegnato al medesimo comune, per l'esercizio finanziario 2024, un contributo di 1.500 migliaia di euro per le attività di gestione ordinaria, sorveglianza attiva, dotazione di dispositivi antincendio ed emungimento del percolato all'interno dell'ex discarica comprensoriale inserita nel Piano regionale di bonifica delle discariche e nell'elenco dei siti orfani del Ministero dell'Ambiente.

Art. 9.

Fondo di progettazione per la bonifica dei siti inquinati

1. Al fine di assicurare il pieno utilizzo delle risorse per le spese di investimento derivanti dalla programmazione comunitaria, statale e regionale, è istituito presso il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti un apposito fondo a favore dei comuni per sostenere le spese di progettazione delle attività di bonifica dei siti inquinati.

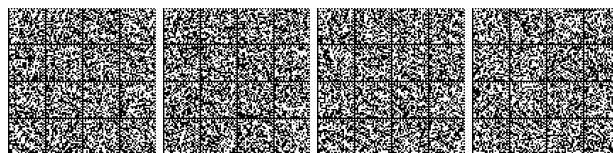
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 1.500 migliaia di euro.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, previo parere della IV Commissione legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana, sono stabilite le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1, previo avviso pubblico, e i criteri di ripartizione delle risorse tra i comuni interessati.

Art. 10.

Contributo al Comune di Petralia Soprana per l'accesso al depuratore di Pianello

1. Al Comune di Petralia Soprana (PA) è riconosciuto, per l'esercizio finanziario 2024, un contributo straordinario di 600 migliaia di euro per la realizzazione della strada di accesso al depuratore di Pianello.



Art. 11.

Monitoraggio e valutazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale

1. Per far fronte alle spese relative al monitoraggio e alla valutazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale afferenti all'obbligo scolastico, di competenza del dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 200 migliaia di euro.

2. Per far fronte alle spese relative al monitoraggio e alla valutazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale afferenti all'obbligo scolastico, di competenza dell'Ufficio speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 200 migliaia di euro.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a complessivi 400 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui alla tabella I del comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66 e successive modificazioni e all'articolo 9 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Missione 4, Programma 6, capitolo 373354).

Art. 12.

Contributo alla Stamperia regionale Braille

1. Al fine di consentire l'acquisizione di attrezzature e di software finalizzata all'inserimento scolastico e all'integrazione sociale dei minorati della vista, è concesso, per l'esercizio finanziario 2024, un contributo straordinario di 470 migliaia di euro a favore della Stamperia regionale Braille (Missione 4, Programma 6).

Art. 13.

Contributo al Consorzio di bonifica 6 - Enna

1. Al Consorzio di bonifica 6 - Enna, al fine di consentire il pagamento del saldo dell'accordo sottoscritto con Siciliacque s.p.a. in data 6 marzo 2024 e per assicurare il pagamento al personale consortile di tutte le mensilità previste per l'anno 2024, è riconosciuto, per l'esercizio finanziario 2024, un contributo straordinario pari a euro 6.630.910,10.

Art. 14.

Contributo al Consorzio di bonifica 2 - Palermo

1. Al fine di consentire l'estinzione della procedura esecutiva derivante dal contenzioso tra la società Atradius e il Consorzio di bonifica 2 - Palermo, di cui alla sentenza n. 9230/2022 del 5 luglio 2022 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, azionata per l'importo complessivo di euro 3.425.015,21 e della procedura esecutiva derivante dal contenzioso tra la società Hera Comm s.p.a. e il Consorzio di bonifica 2 - Palermo, di cui all'atto di pigno-

ramento presso terzi n. 429/4309/6744.781 dell'8 maggio 2024, pari a complessivi euro 2.954.377,00, è concesso al medesimo Consorzio di bonifica 2 - Palermo, per l'esercizio finanziario 2024, un contributo straordinario di euro 6.379.392,21.

2. Il Consorzio destinatario dell'intervento di cui al presente articolo è onerato, al momento del pagamento, della trasmissione degli atti alla Corte dei conti.

Art. 15.

Spesa per i lavoratori forestali di competenza del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.

1. Al fine di far fronte alla spesa per le garanzie occupazionali dei lavoratori forestali di competenza del dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, per l'esercizio finanziario 2024, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, come modificata dal comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 22 maggio 2024, n. 20, è incrementata di 4.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 155382).

Art. 16.

Contributo alle imprese della pesca per compensare l'ulteriore periodo di fermo biologico

1. Per l'esercizio finanziario 2024 è autorizzata la spesa di 2.000 migliaia di euro per ristorare il danno patito dalle unità autorizzate all'esercizio delle attività di pesca con l'utilizzo di reti a strascico a divergenti, sfogliare-rapidi e reti gemelle a divergenti, che hanno dovuto effettuare un ulteriore periodo di fermo biologico nel mese di dicembre 2022 a causa dell'illegittimità dei decreti dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n. 26/GAB del 25 luglio 2022 e n. 6 del 16 marzo 2022, come accertata con decreto assessoriale n. 52/GAB del 28 novembre 2022, nonché per il pagamento delle giornate di fermo in attuazione dell'arresto temporaneo per l'emergenza Covid-19 «PO FEAMP 2014/2020 Misura 1.33, paragrafo 1, lettera d)» non erogate ai beneficiari ma certificate e verificate dall'Autorità marittima i cui elenchi sono stati acquisiti dal dipartimento regionale della pesca.

2. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale della pesca si provvede alla ripartizione della somma di cui al comma 1 tra gli aventi diritto.

3. A valere sulle risorse di cui al comma 1, limitatamente a 1.000 migliaia di euro, è concesso un contributo per l'esercizio finanziario 2024 al fine di indennizzare i pescatori di Lampedusa che abbiano subito danni a causa della presenza in mare di relitti di natanti per il trasporto di migranti.

Art. 17.

Contributo per il «Trofeo CONI 2024 Sicilia»

1. Al fine di favorire la realizzazione della manifestazione «Trofeo CONI 2024 Sicilia» da realizzarsi a Catania e a Palermo dal 3 al 6 ottobre 2024, il dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato a concedere al CONI Sicilia un contributo, per l'esercizio finanziario 2024, di 1.200 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1).



Art. 18.

Incremento autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 2024, n. 23

1. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 2024, n. 23 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, l'ulteriore spesa di 2.500 migliaia di euro (Missione 1, Programma 3, capitolo 612052).

Art. 19.

Incremento autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 22 maggio 2024, n. 20.

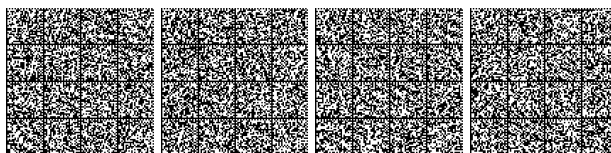
1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 22 maggio 2024, n. 20 come modificata dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge regionale 4 luglio 2024, n. 23, da destinare a spese in conto capitale, è incrementata, per l'esercizio finanziario 2024, di 10.500 migliaia di euro (Missione 11, Programma 2, capitolo 500012).

Art. 20.

Modifiche ad autorizzazioni di spesa

1. Alle autorizzazioni di spesa, di seguito elencate, di cui alla tabella 1 richiamata dal comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, per le finalità a fianco specificate, sono apportate le seguenti variazioni:

Normativa di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amministrazione	Rubrica	Capitolo	Descrizione	2024	2025	2026
								Variazioni		
L.R. 8/2017, ART. 9, COMMA 2, LETT. A), B)	12	2	1	6	2	183808	FONDO PER LA DISABILITA' E PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - FONDI REGIONALI	20.000.000,00	0,00	0,00
L.R. 4/2003, ART. 118	4	4	1	9	2	373373	SOMME DA TRASFERIRE AGLI ATENEI IN FAVORE DI DETENUTI IN ESPIAZIONE DI PENA PER L'ESTENSIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO, DI CUI ALL'ART 116 DELLA L.R. 16/04/2003, N. 4.	60.000,00	0,00	0,00
L.R. 9/2013, ART. 73	4	2	1	9	2	372514	SPESE PER L'UTILIZZO DEL PERSONALE DELLO STATO DI CUI LA REGIONE SI AVVALE AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.P.R. 14.5.1985, N. 246	100.000,00	0,00	0,00
L.R. 66/1975, ART. 1 L.R. 24/2016, ART. 9	4	6	1	9	2	373354	SOMME DESTINATE AI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE AFFERENTI ALL'OBBLIGO SCOLASTICO - TRASFERIMENTI A ISP (TRASFERITO IN PARTE AL CAPITOLATO 373355)	- 100.000,00	0,00	0,00
L.R. 2/2003, ART. 26, commi 61, 63	6	1	1	13	2	473761	FONDO REGIONALE PER LO SPORT FINALIZZATO A PROMUOVERE LA PRATICA SPORTIVA PER I RAGAZZI DAI 6 AI 16 ANNI ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI APPOSITI VOUCHER DA UTILIZZARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE O AI CORSI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE AFFILIATE A FEDERAZIONI SPORTIVE, DISCIPLINE ASSOCIATE, ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA E RICONOSCIUTI DAL CONI O DAL CIP	398.000,00	0,00	0,00
L.R. 46/1967, ARTT. 30 E 31	7	1	1	13	2	472514	SPESE DIRETTE AD INCREMENTARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA REGIONE ED IL TURISMO INTERNO.	2.200.000,00	0,00	0,00



Art. 21.

*Contributi per la rimozione
della cenere vulcanica*

1. L'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica è autorizzato ad erogare contributi straordinari per concorrere alle spese sostenute dai comuni per la rimozione della cenere vulcanica prodotta dagli eventi parossistici del vulcano Etna nell'anno 2024.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto sulla base dei dati censiti dal dipartimento regionale di Protezione Civile.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 980 migliaia di euro.

Art. 22.

*Contributi ai Comuni per interventi infrastrutturali
e di promozione del territorio*

1. Per il finanziamento di interventi infrastrutturali, di riqualificazione, rigenerazione, manutenzione o di tutela, promozione e valorizzazione del territorio, da realizzarsi da parte dei comuni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 2.450 migliaia di euro, da destinarsi ai comuni che nell'ultimo biennio non sono stati beneficiari di specifici contributi previsti, per analoghe finalità, da disposizioni normative regionali. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie Locali e la funzione pubblica, previa intesa con l'ANCI Sicilia, sono stabiliti i criteri di riparto delle assegnazioni di cui al presente articolo.

Art. 23.

*Contributo per la creazione
della «Banca degli occhi» della Sicilia*

1. L'Assessorato regionale della salute è autorizzato a concedere un contributo straordinario all'ARNAS - Ospedali Civico Di Cristina Benfratelli per l'attivazione della «Banca degli occhi» della Sicilia, con la finalità di raccogliere, selezionare, conservare e distribuire in qualità e sicurezza cornee, altri tessuti oculari e membrane amniotiche per chirurgia elettiva o interventi urgenti oculistici in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 1° aprile 1999, n. 91. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 294 migliaia di euro.

Art. 24.

Esonero pagamento ruoli per irrigazione di soccorso

1. Gli agricoltori ricadenti all'interno dei comprensori dei Consorzi di Bonifica sono esonerati, per l'anno 2024, dal pagamento dei ruoli irrigui derivanti dall'irrigazione di soccorso.

2. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2024, lo stanziamento della somma di 9.800 migliaia di euro da ripartire tra i Consorzi con decreto dell'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, in proporzione all'ammontare dei ruoli irrigui oggetto di esonero.

Art. 25.

Fondo progettazione

1. Per la progettazione e per la realizzazione di nuove opere pubbliche, di manutenzione straordinaria, di riqualificazione e completamento di opere e infrastrutture, di opere di miglioramento e adeguamento sismico di enti pubblici, di culto e gestori di beni pubblici e/o confiscati alla mafia, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 1.225 migliaia di euro.

2. Il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti predispone apposito piano di interventi finalizzato all'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 che è approvato con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità.



Art. 26.

Incremento autorizzazioni di spesa

1. Le autorizzazioni di spesa di seguito allegate, di cui alla Tabella 1 del comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, per le finalità a fianco specificate, sono incrementate dei seguenti importi:

Normativa di riferimento	Mis	Prog	Tit	Amm.ne	Rub	Capitolo	Descrizione	2024	2025	2026
L.r. 46/1997 Artt. 30/31	7	1	1	13	2	472514	Spese dirette ad incrementare il movimento turistico verso la regione ed il turismo interno	1.176.000	0,00	0,00
L.r. 3/1996 art. 1, c. 2	5	2	1	13	2	377328	Contributo per assicurare l'attività della fondazione teatro Pirandello valle dei templi di Agrigento	294.000	0,00	0,00
Ll.r. 8/2018 art. 42	5	2	1	13	2	473740	Contributo all'ente luglio musicale trapanese per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali	49.000	0,00	0,00
L.r. 16/2022 art: 13 comma. 16	9	2	1	12	2	443322	Contributo in favore dei gruppi di ricerca ecologica Sicilia per la divulgazione scientifica nelle scuole relativamente alla transizione ecologica e l'educazione ambientale	205.800	0,00	0,00
L.r. 13/2022 art 13 comma59	7	1	1	13	2	473326	Contributo concesso all'unione dei comuni paesi dei Nebrodi al fine di favorire la promozione turistica, culturale, sociale e scolastica nel territorio nebroideo	191.100	0,00	0,00
L.r. 152/1980 art. 1	4	2	1	9	2	373334	Contributo all'istituto per ciechi "T. Ardizzone Gioeni" di Catania	78.400	0,00	0,00



L.r. 33/1996 art. 38	7	1	1	13	2	473703	Contributo annuo per l'organizzazione, la promozione e la gestione delle Orestiadi di Gibellina nonché per tutte le attività previste dallo statuto della fondazione di alta cultura Orestiadi	245.000	0,00	0,00
L.r. 12/1996 art. 1	1	2	1	1	2	105717	Contributo all'associazione "centro padre nostro" con sede in Palermo, per il raggiungimento dei propri scopi statuari	49.000	0,00	0,00
L.r. 16/2022 art. 13 c. 66	12	1	1	6	2	183834	Contributo all'associazione telefono arcobaleno	147.000	0,00	0,00
L.r. 13/2022 art. 13 c. 70	16	1	1	10	2	143336	Contributi ad amministrazioni locali per la razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo ed agroalimentare	429.240	0,00	0,00
L.r. 46/1967 artt. 30 e 31	7	1	1	13	2	472540	Spese dirette ad incrementare il movimento turistico verso la regione ed il movimento turismo interno	98.000	0,00	0,00
L.r. 46/1967 artt. 30 e 31	7	1	1	13	2	472539	Spese dirette ad incrementare il movimento turistico verso la regione ed il movimento turismo interno	196.000	0,00	0,00
L.r. 10/2018, Art. 15, Comma 5	5	2	1	3	2	377916	Contributo straordinario in favore della Fondazione Whitaker	98.000	0,00	0,00
L.r. 18/2022 art. 1 c. 8	16	1	1	10	2	142519	Spese per la valorizzazione dei prodotti agricoli siciliani e di prima trasformazione agricola. Gestione della promozione e dell'immagine degli stessi sui mercati di consumo in Italia ed all'estero	98.000	0,00	0,00
L.r. 9/2015 art. 65	5	2	1	13	2	473742	Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS) finalizzato a sostenere ed incrementare le attività di enti, associazioni, cooperative e fondazioni che abbiano sede legale in Sicilia da almeno tre anni e siano operanti nei settori del teatro, della musica, della danza nonché l'istituto nazio-	392.000	0,00	0,00



							nale per il dramma antico - Fondazione Onlus (I.N.D.A.) con sede amministrativa ed operativa in Siracusa (parte capitolo 473738)			
L.r. 75/1950, art. 1	14	2	1	2	2	342525	Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta per lo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani (trasferito in parte ai capitoli 343318 e 344128)	980.000	0,00	0,00
L.r. 16/1979, art. 10	5	2	1	3	2	376528	Spese per iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza	196.000	0,00	0,00
L.r. 13/2022, art. 13, comma 70	16	1	1	10	2	143337	Contributi ad imprese per la razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo e agroalimentare	196.000	0,00	0,00

2. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 22, della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 49 migliaia di euro.

3. Per le finalità di cui alla lettera *l*) del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 98 migliaia di euro.

4. Per le finalità di cui alla lettera *m*) del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 9/2023 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 49 migliaia di euro.

5. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 66 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 98 migliaia di euro, da destinare al ripristino della viabilità di accesso alle abitazioni tramite spostamento di sabbia, per la realizzazione di una barriera e al fine di evitare l'avanzamento della sabbia sulla viabilità in contrada Pisciotto via Malaga località Sampieri nel Comune di Scicli.

6. Per le finalità di cui all'articolo 30 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 98 migliaia di euro in favore del centro studi Pio La Torre, avente sede in Palermo, per il raggiungimento delle sue finalità istituzionali.

7. Per le finalità di cui alla lettera *cc*) del comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 21 novembre 2023, n. 25 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 98 migliaia di euro.

8. Il contributo di cui alla lettera *s*) del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 9/2023 e successive modificazioni è incrementato, per l'esercizio finanziario 2024, di 1.960 migliaia di euro.

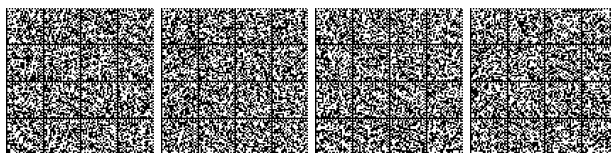
9. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, l'ulteriore spesa di 98 migliaia di euro (Missione 7, Programma 1, capitolo 474108).

Art. 27.

Transizione al nuovo sistema contabile basato sul principio «Accrual»

1. Al fine di agevolare l'Amministrazione regionale nella transizione al nuovo sistema di contabilità economico - patrimoniale basato sul principio «Accrual», nell'ambito dei processi di riforma previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Riforma 1. 15, la Ragioneria generale della Regione è autorizzata ad avvalersi sino ad un massimo di tre esperti esterni, per l'anno 2024.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 58.800,00 euro.



Art. 28.

Personale dell'Ircac, della CRIAS e dell'IRCA

1. Le disposizioni di cui all'articolo 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modificazioni non si applicano agli enti pubblici economici IRCAC, CRIAS ed IRCA.

2. Il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, del personale dell'IRCA ovvero di IRCAC e CRIAS, è quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) del settore credito, sottoscritto dalle parti, tempo per tempo vigente.

3. Il personale dell'IRCA e della CRIAS, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 e successive modificazioni, transita all'IRCA con il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, in godimento al momento dell'approvazione del ruolo unico del personale IRCA.

4. Le disposizioni del presente articolo non prevedono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 29.

Mercati agroalimentari Sicilia

1. Al fine di dare attuazione all'accordo di ristrutturazione delle proprie esposizioni debitorie, già omologato con decreto del Tribunale di Catania, ed al conseguente ripristino dell'equilibrio economico e finanziario dell'ente, l'Assessore regionale per l'economia è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2024, un contributo straordinario di 294 migliaia di euro in favore della società MAAS Mercati Agroalimentari Sicilia a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella 1 del comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 per le finalità del comma 48 dell'articolo 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni (Missione 1, Programma 3, capitolo 613978).

Art. 30.

Modifiche di autorizzazioni di spesa

1. L'articolo 12 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 12.

Contributi straordinari in materia di turismo, sport e spettacolo

1. L'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2024, i seguenti contributi straordinari:

a) 300 migliaia di euro in favore dell'associazione "BM produzioni musicali" di Catania per l'attività svolta nel Festival "Villa Bellini" omaggio a Franco Battiato;

b) 100 migliaia di euro all'associazione "Pop up market" di Catania per la realizzazione di una fiera internazionale a Londra;

c) 200 migliaia di euro all'associazione "Cantanti e contanti" di Ragusa per l'attività svolta nel "Pantastica Music Fest 2024»;

d) 120 migliaia di euro all'associazione "Tre anelli sport ed eventi e sport E.T.S." di Portopalo di Capo Passero (SR) per l'attività svolta nel "Big game dei due mari 2024".

2. Con decreto del dirigente generale del dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.»

2. Il contributo di 194.000 euro in favore del beneficiario «Fondazione Taormina in the world - Mazzullo Foundation» a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 3/2024 è abrogato. Le economie derivanti dal primo periodo del presente comma sono assegnate, per l'esercizio finanziario 2024, a titolo di contributo straordinario al Comune di Taormina per la costituzione e gestione di una fondazione avente gli scopi di promozione turistica e culturale.

Art. 31.

Contributi per interventi di realizzazione, riqualificazione, adeguamento e manutenzione straordinaria degli impianti sportivi

1. Il dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, per l'esercizio finanziario 2024, è autorizzato ad erogare, per gli interventi di realizzazione, riqualificazione, adeguamento e manutenzione straordinaria degli impianti sportivi, i contributi di cui alla tabella annessa al presente articolo, per un totale complessivo di euro 2.979.200,00.

2. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.



Amministrazione competente erogante	Oggetto	Beneficiario	2024	2025	2026
Dipartimento del turismo, dello sport dello spettacolo	Interventi per la progettazione e la riqualificazione del palazzetto dello sport	Comune di Paternò	147.000,00	0,00	0,00
Dipartimento del turismo, dello sport dello spettacolo	Manutenzione e la riqualificazione campo di calcio della parrocchia san paolino	Comune di Torregrotta	49.000,00	0,00	0,00
Dipartimento del turismo, dello sport dello spettacolo	Realizzazione di interventi di manutenzione o di riqualificazione del campo di calcio	Parrocchia ss. Salvatore di Messina	98.000,00	0,00	0,00
Dipartimento del turismo, dello sport dello spettacolo	Manutenzione e riqualificazione del campo da calcio	Comune di Pagliara	49.000,00	0,00	0,00
Dipartimento del turismo, dello sport dello spettacolo	Interventi di progettazione, manutenzione e riqualificazione del campetto di calcio a 5 sito in via Guido rossa	Comune di Castrolibero	78.400,00	0,00	0,00
Dipartimento del turismo, dello sport dello spettacolo	Manutenzione del palazzetto dello sport	Comune di Marsala	127.400,00	0,00	0,00
Dipartimento del turismo, dello sport dello spettacolo	Realizzazione di un impianto fotovoltaico nello stadio comunale "saraceno"	Comune di Ravanusa	49.000,00	0,00	0,00
Dipartimento del turismo, dello sport dello spettacolo	Opere di completamento e acquisto attrezzature per l'impianto sportivo di contrada Spataro	Comune di Ribera	98.000,00	0,00	0,00
Dipartimento del turismo, dello sport dello spettacolo	Realizzazione di interventi di riqualificazione dal campo sportivo Andrea Bonina	Comune di Maletto	78.400,00	0,00	0,00
Dipartimento del turismo, dello sport dello spettacolo	Realizzazione della biglietteria, il deposito e i servizi igienici del campo sportivo comunale;	Comune di Ramacca	73.500,00	0,00	0,00
Dipartimento del turismo, dello sport dello spettacolo	Manutenzione straordinaria degli spogliatoi del campo sportivo comunale	Comune di Sutera	78.400,00	0,00	0,00
Dipartimento del turismo, dello sport dello spettacolo	Riqualificazione e rigenerazione degli impianti sportivi	Comune di Termini Imerese	147.000,00	0,00	0,00
Dipartimento del turismo, dello sport dello spettacolo	Riqualificazione del campo sportivo comunale con annesso spazio attrezzato e lavori di rigenerazione urbana	Comune di Leni	147.000,00	0,00	0,00
Dipartimento del turismo, dello sport dello spettacolo	Manutenzione degli impianti sportivi e la realizzazione di un'area giochi inclusiva;	Comune di Leonforte	78.400,00	0,00	0,00



Dipartimento del turismo, dello sport dello spettacolo	Realizzazione di un'area fitness outdoor comprensiva di pista da atletica leggera e area giochi per bambini	Comune di Licata	294.000,00	0,00	0,00
Dipartimento del turismo, dello sport dello spettacolo	Realizzazione di un campo di calcio a 5 nel territorio comunale	Comune di Catenuova	49.000,00	0,00	0,00
Dipartimento del turismo, dello sport dello spettacolo	Manutenzione straordinaria del campo di calcetto sito in piazza vittime della sciagura aerea del 1978;	Comune di Santa Ninfa	117.600,00	0,00	0,00
Dipartimento del turismo, dello sport dello spettacolo	Sistemazione del campetto di calcio a 5 presso la "casa dei ragazzi" sita nella frazione di Aciplatan	Comune di Acireale	49.000,00	0,00	0,00
Dipartimento del turismo, dello sport dello spettacolo	Ristrutturazione della struttura sportiva Palacossiga	Comune di Gela	88.200,00	0,00	0,00
Dipartimento del turismo, dello sport dello spettacolo	Lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo	Comune di Vizzini	98.000,00	0,00	0,00
Dipartimento del turismo, dello sport dello spettacolo	Realizzazione di interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo comunale "Orazio Raiti"	Comune di Biancavilla	49.000,00	0,00	0,00
Dipartimento del turismo, dello sport dello spettacolo	Lavori di rigenerazione urbana dell'impianto sportivo borrello	Comune di Belpasso	196.000,00	0,00	0,00
Dipartimento del turismo, dello sport dello spettacolo	Realizzazione di interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria del campo sportivo	Comune di Belpasso	401.800,00	0,00	0,00
Dipartimento del turismo, dello sport dello spettacolo	Lavori di riqualificazione di strutture sportive ed arredo sportivo	Comune di Ramacca	196.000,00	0,00	0,00
Dipartimento del turismo, dello sport dello spettacolo	Lavori di riqualificazione della palestra di via bologna	Comune di Paternò	68.600,00	0,00	0,00
Dipartimento del turismo, dello sport dello spettacolo	Progettazione di una struttura sportiva polifunzionale in c/da capitano	Comune di Centuripe	73.500,00	0,00	0,00
Totale				2.979.200,00	

Art. 32.

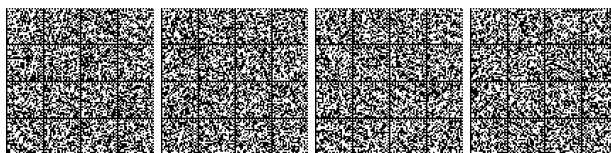
Modifiche di norme

1. Alla legge regionale 4 luglio 2024, n. 23 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«3. Gli interventi finanziari previsti al comma 2 sono subordinati alla presentazione di apposito piano di risanamento aziendale, attestato da un professionista indipendente avente i requisiti di cui alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 che dovrà attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano da presentarsi entro sessanta giorni prorogabili di soli altri sessanta giorni, e alla sua approvazione, previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni, dal quale risulti contemplato il raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario entro tre anni, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e di economicità e di qualità dei servizi.»

b) all'articolo 9 dopo le parole «(Missione 9, Programma 4)» sono aggiunte le parole «da erogarsi previo esperimento della procedura di cui all'articolo 108 del TFUE»;



c) al comma 1 dell'articolo 10, dopo le parole «nel settore dei rifiuti» sono inserite le parole «per il trasferimento, in ambito extraregionale, della quota dei rifiuti eccedente la capacità di smaltimento degli impianti regionali»;

d) al comma 2 dell'articolo 10, le parole «tra i comuni individuati in conformità ai criteri stabiliti con le deliberazioni della Giunta regionale n. 109 del 3 marzo 2023 e n. 376 del 28 settembre 2023 e con i relativi decreti attuativi del dirigente generale, riparametrando il contributo per ciascun comune al finanziamento previsto dal presente articolo» sono sostituite dalle parole «tra i comuni individuati secondo i criteri da adottarsi con decreto del dirigente generale nel rispetto degli articoli 182 e 182 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni riparametrando il contributo per ciascun comune al finanziamento previsto dal presente articolo»;

e) al comma 6 dell'articolo 15 dopo le parole «(SAS)» sono aggiunte le parole «, previa convenzione che ne disciplini le modalità, i fabbisogni e i costi che non possono superare le disponibilità trasferite di cui al comma 2».

2. Alla legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla tabella III «Finanziamenti e Contributi», al rigo 33 nella sezione oggetto, le parole «Interventi per la promozione degli spettacoli» sono sostituite dalle parole «Interventi per la gestione e organizzazione della stagione teatrale» e nella sezione beneficiario le parole «Associazione Cinema Al massimo di Palermo» sono sostituite dalle parole «Teatro Al Massimo privato di Palermo s.c.a.r.l.»;

b) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 83 è sostituito dal seguente «Per far fronte agli oneri di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 262.640,00 euro, cui si provvede mediante incremento di pari importo a valere sulle disponibilità della Missione 9, Programma 4, capitolo 242533.».

3. Alla fine del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni è aggiunto il periodo «È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, l'ulteriore spesa di 49 migliaia di euro per i costi del biglietto di trasferimento all'interno degli arcipelaghi delle isole minori.».

Art. 33.

Fondazione Lago di Pergusa

I. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, al fine di salvaguardare, preservare, gestire e rendere fruibile il patrimonio naturale del lago di Pergusa, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2024, a concedere un contributo straordinario pari a 245 migliaia di euro in favore del libero Consorzio comunale di Enna a titolo di partecipazione della Regione alla costituzione della fondazione «Lago di Pergusa», secondo i principi e le procedure previsti dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione. La fondazione «Lago di Pergusa» ha la propria sede presso il libero Consorzio comunale di Enna. Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, entro sessanta giorni dalla costituzione della fondazione, sono designati i componenti del consiglio di amministrazione fra cui il Presidente, scelti tra soggetti di comprovata esperienza, tenuto conto delle finalità della fondazione. Il regolamento per la gestione della riserva di cui all'articolo 13 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71 e successive modificazioni disciplina, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo, limiti e modalità di esercizio delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 71/1995 e successive modificazioni.

Art. 34.

Fondazione Villa De Pasquale

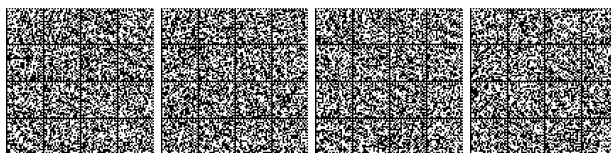
1. È istituita, presso l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, la fondazione «Villa De Pasquale».

2. La fondazione di cui al comma 1 ha lo scopo di:

a) tutelare, conservare, promuovere e gestire «Villa De Pasquale», sita nella Via Marco Polo in Messina, attraverso attività culturali legate anche alla storia della villa stessa e della famiglia e dell'attività del cav. Eugenio De Pasquale, alla storia siciliana dei primi anni del novecento, e attraverso ogni ulteriore attività culturale compatibile con la struttura;

b) promuovere e svolgere in modo continuativo attività di ricerca ed elaborazione culturale attraverso seminari, gruppi di studio, corsi, concorsi, attribuzione di borse di studio, attività programmate di divulgazione culturale, istituzione di premi, produzione di eventi temporanei e sviluppare partnership su progetti specifici con soggetti privati, anche mediante coordinamento, collegamento e partnership con altre analoghe istituzioni regionali, nazionali e internazionali e soggetti privati;

c) tutelare, conservare, promuovere e valorizzare Villa De Pasquale «per l'educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione di conoscenze», secondo le finalità indicate dalla definizione di museo di International Council of Museums (ICOM) adottata a Praga il 24 agosto 2022, nonché per contribuire al miglioramento del benessere psico-fisico e della salute degli individui, garantendone la pubblica fruizione e l'apertura al pubblico, promuovendo, formando e diffondendo espressioni della cultura e dell'arte intese come bene comune, avendo come fine quell'«uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana», che la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80 e successive modificazioni individuava tra le sue finalità, insieme alla tutela e alla valorizzazione;



d) promuovere lo studio della storia e dell'ordinamento specifico dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.

3. Alla fondazione è assegnata la gestione di Villa De Pasquale sita in Messina.

4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana approva lo statuto della Fondazione di cui al comma 1 e con proprio decreto nomina il consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed è composto da massimo cinque membri: tre nominati dall'Assessore regionale per i beni culturali e dell'identità siciliana, di cui uno con le funzioni di Presidente, uno nominato dal Rettore dell'Università degli Studi di Messina e uno nominato dall'Assessore per i beni culturali del Comune di Messina.

5. Sono organi della fondazione:

- a) il Presidente della fondazione;
- b) il consiglio d'amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

6. Il patrimonio della fondazione è composto:

a) dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità, trasferiti dalla Regione o da altri enti pubblici o privati, comprese le donazioni, le rendite e i proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione medesima;

b) dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione;

c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

d) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

7. Le rendite e le risorse della fondazione sono impiegate per il funzionamento della fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

8. Per le finalità di cui al presente articolo, è assegnata alla fondazione, per l'esercizio finanziario 2024, la somma di 392 migliaia di euro. La fondazione può altresì ricevere donazioni ovvero finanziamenti comunali, regionali o nazionali.

9. Entro il termine di cui al comma 4 le dotazioni finanziarie destinate con precedenti norme alla messa in sicurezza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di Villa De Pasquale, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferite alla fondazione con la medesima destinazione ed in aggiunta alla dotazione finanziaria di cui al comma 8.

Art. 35.

Trasferimenti agli enti locali per promozione turistica, sportiva, culturale e attività di marketing

1. Per la realizzazione di interventi e programmi di promozione turistica, sportiva culturale e attività di *marketing*, l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato a trasferire in favore degli enti locali, per l'esercizio finanziario 2024, la somma di 10.108.700,00 euro.

2. La somma di cui al comma 1 è attribuita ai beneficiari nella misura e per le finalità di seguito indicate:

a) al Comune di Augusta, 98 migliaia di euro, per la realizzazione di manifestazioni ricreative;

b) al Comune di Maletto, 98 migliaia di euro, per la realizzazione di manifestazioni ricreative;

c) al Comune di Acquaviva Platani, 49 migliaia di euro, per interventi di promozione turistica del territorio;

d) al Comune di Bompensiere, 49 migliaia di euro, per interventi di promozione turistica del territorio;

e) al Comune di Marianopoli, 49 migliaia di euro, per interventi di promozione turistica del territorio;

f) al Comune di Mussomeli, 49 migliaia di euro, per interventi di promozione turistica del territorio;

g) al Comune di Caltanissetta, 49 migliaia di euro, per interventi di promozione turistica del territorio;

h) al Comune di Acquadolci, 49 migliaia di euro, per iniziative di promozione turistica;

i) al Comune di Sinagra, 49 migliaia di euro, per iniziative di promozione turistica;

j) al Comune di Torregrotta, 49 migliaia di euro, per iniziative di promozione turistica;

k) al Comune di Caronia, 49 migliaia di euro, per iniziative di promozione turistica;

l) al Comune di San Pier Niceto, 49 migliaia di euro, per iniziative di promozione turistica;

m) al Comune di Milazzo, 68.600,00 euro, per la realizzazione di eventi e manifestazioni per la promozione turistica del territorio;

n) al Comune di Mascali, 49 migliaia di euro, per l'acquisto di beni sportivi per aree fitness in piazza Dante e nella frazione di Fondachello;

o) al Comune di Giarratana, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di eventi e manifestazioni per la promozione turistica del territorio;

p) al comune di Pozzallo, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di eventi e manifestazioni per la promozione turistica del territorio;

q) al Comune di Avola, 98 migliaia di euro, per la realizzazione di manifestazioni ricreative;

r) al Comune di Novara di Sicilia, 49 migliaia di euro, al fine di favorire l'incremento del movimento turistico sul territorio regionale;

s) al Comune di Capizzi, 49 migliaia di euro, al fine di favorire l'incremento del movimento turistico sul territorio regionale;

t) al Comune di Brolo, 49 migliaia di euro, al fine di favorire l'incremento del movimento turistico sul territorio;

u) al Comune di Terme Vigliatore, 49 migliaia di euro, al fine di favorire l'incremento del movimento turistico sul territorio regionale;

v) al Comune di San Filippo Del Mela, 49 migliaia di euro, al fine di favorire l'incremento del movimento turistico sul territorio regionale;



w) al Comune di Piraino, 49 migliaia di euro, al fine di favorire l'incremento del movimento turistico sul territorio regionale;

x) al Comune di Milazzo, 49 migliaia di euro, al fine di favorire l'incremento del movimento turistico sul territorio regionale;

y) al Comune di Motta Camastra, 49 migliaia di euro, al fine di favorire l'incremento del movimento turistico sul territorio regionale;

z) al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, 49 migliaia di euro, da destinare al rimborso delle spese di manutenzione e riparazione delle «varetti storiche» del Venerdi Santo da parte dei soggetti possessori o custodi dei relativi gruppi statuari, al fine di favorire l'incremento del movimento turistico, anche mediante la promozione delle tradizioni popolari;

aa) al Comune di Santa Margherita Belice, 53.900,00 euro, per l'organizzazione della XIX edizione del premio letterario internazionale «Tomasi di Lampedusa» e delle manifestazioni collaterali nel periodo estivo;

bb) al Comune di Lucca Sicula, 49 migliaia di euro, per la realizzazione della sagra dell'olio e degli eventi collaterali al fine di incrementare il movimento turistico;

cc) al Comune di Palma di Montechiaro, 78.400,00 euro, per la promozione e la valorizzazione delle bellezze monumentali ed archeologiche e l'organizzazione dei festeggiamenti della Madonna del Santissimo Rosario e dei suoi eventi collaterali come il premio Donnafugata che si svolgeranno nel mese di dicembre;

dd) al Comune di Petrosino, 49 migliaia di euro, al fine di favorire lo sviluppo economico, turistico e culturale del territorio;

ee) al Comune di Poggioreale, 49 migliaia di euro, al fine di favorire lo sviluppo economico, turistico e culturale del territorio;

ff) al Comune di Santa Ninfa, 49 migliaia di euro, al fine di favorire lo sviluppo economico, turistico e culturale del territorio;

gg) al Comune di Castellammare del Golfo, 49 migliaia di euro, al fine di favorire lo sviluppo economico, turistico e culturale del territorio;

hh) al Comune di Marsala, 78.400,00 euro, per favorire lo sviluppo economico, turistico e culturale del territorio;

ii) al Comune di Tremestieri Etneo, 49 migliaia di euro, per eventi di promozione turistica;

j) al Comune di Mistretta, 49 migliaia di euro, per favorire lo sviluppo turistico e culturale del territorio;

kk) al Comune di Cesarò, 49 migliaia di euro, per favorire lo sviluppo turistico e culturale del territorio;

ll) al Comune di Milazzo, 49 migliaia di euro, per favorire lo sviluppo turistico e culturale del territorio;

mm) all'unione dei comuni dei Nebrodi, 49 migliaia di euro, per favorire lo sviluppo turistico e culturale del territorio;

nn) al Comune di Capo d'Orlando, 49 migliaia di euro, per favorire lo sviluppo turistico e culturale del territorio;

oo) al Comune di Favara, 78.400,00 euro, per la realizzazione degli eventi in occasione della festa di San Giuseppe;

pp) al Comune di Acireale, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di fiere ed esposizioni al fine di incrementare i flussi turistici;

qq) al Comune di Aci Catena, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di interventi turistici e culturali;

rr) al Comune di Niscemi, 49 migliaia di euro, per l'organizzazione di manifestazioni per l'estate 2024 al fine valorizzare lo sviluppo economico, turistico e culturale del territorio;

ss) al Comune di Piazza Armerina, 147 migliaia di euro, per l'edizione 2024 del palio dei Normanni al fine di incrementare il movimento turistico;

tt) al Comune di Pietraperzia, 49 migliaia di euro, per l'evento «Estate Pietrina» al fine di valorizzare il territorio e incrementare il movimento turistico;

uu) al Comune di Ramacca, 63.700,00 euro, per iniziative di promozione turistica e sportiva;

vv) al Comune di Acicatena, 83.300,00 euro, per iniziative di promozione turistica e sportiva;

ww) al Comune di Acireale, 49 migliaia di euro, per iniziative culturali;

xx) al Comune di Piana degli Albanesi, 49 migliaia di euro, per eventi culturali e promozione del territorio;

yy) al Comune di Cinisi, 49 migliaia di euro, per eventi culturali e promozione del territorio;

zz) al Comune di Isola delle Femmine, 49 migliaia di euro, per eventi culturali e promozione del territorio;

aaa) al Comune di Borgetto, 49 migliaia di euro, per eventi culturali e promozione del territorio;

bbb) al Comune di Montelepre, 49 migliaia di euro, per eventi culturali e promozione del territorio;

ccc) al Comune di Palermo, 88.200,00 euro, per marketing territoriale e attività di promozione del territorio;

ddd) al Comune di Pachino, 191.100,00 euro, per incrementare il movimento turistico e favorire lo sviluppo economico e culturale del territorio;

eee) al Comune di Palazzolo Acreide, 68.600,00 euro, per incrementare il movimento turistico e favorire lo sviluppo economico e culturale del territorio;

fff) al Comune di Rosolini, 49 migliaia di euro, per incrementare il movimento turistico e favorire lo sviluppo economico e culturale del territorio;

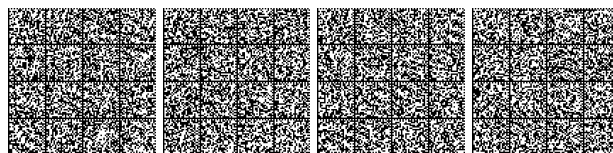
ggg) al Comune di Godrano, 58.800,00 euro, al fine di incrementare il movimento turistico e favorire lo sviluppo economico e culturale del territorio;

hhh) al Comune di Trabia, 196 migliaia di euro, per la realizzazione dell'evento «Festival del Sole»;

iii) al Comune di Cerda, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di eventi nel periodo natalizio;

jjj) al Comune di Collesano, 49 migliaia di euro, per attività ed interventi propedeutici in vista del carnevale 2025;

kkk) al Comune di Santa Flavia, 49 migliaia di euro, per la realizzazione dell'evento «Mare blu di Porticello»;



lll) al Comune di San Cipirello, 49 migliaia di euro, per la realizzazione della manifestazione «Viviamo San Cipirello Sport, salute e cultura»;

mmm) al Comune di Misilmeri, 78.400,00 euro, per la realizzazione del festival del cortometraggio;

nnn) al Comune di Canicattì, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di eventi nel periodo natalizio;

ooo) al Comune di Nicosia, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di eventi nel periodo natalizio;

ppp) al Comune di Bagheria, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di eventi nel periodo natalizio;

qqq) al Comune di Realmonte, 49 migliaia di euro, per l'attivazione di servizi turistici di collegamento con la località turistica Scala dei Turchi;

rrr) al Comune di San Giovanni La Punta, 98 migliaia di euro, per la realizzazione di attività turistiche e culturali;

sss) all'Unione di comuni Magazzolo, Platani, Quisquina, 49 migliaia di euro, per realizzazione di programmi di promozione turistica e culturale;

ttt) al Comune di Modica, 73.500,00 euro, per iniziative di promozione turistica in occasione delle festività natalizie 2024;

uuu) al Comune di Modica, 58.800,00 euro, a sostegno di attività sportive in favore di associazioni sportive iscritte a federazioni nazionali;

vvv) al Comune di Vizzini, 78.400,00 euro, per l'organizzazione delle manifestazioni turistiche e culturali denominate «Il volo della Capinera l'arte come altra dimensione della cura» e «Festival jazz for peace» in collaborazione con Catania jazz;

www) al Comune di Ganci, 98 migliaia di euro, per la realizzazione di un festival musicale per la promozione del territorio, tramite convenzioni con i comuni di Blufi, Campofelice di Roccella, Pollina, San Mauro Castelverde e Scillato;

xxx) al Comune di Grotte, 49 migliaia di euro, per l'organizzazione del premio letterario «Racalmare - Leonardo Sciascia - Città di Grotte»;

jjj) al Comune di Grammichele, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di eventi ed iniziative di promozione turistica del territorio comunale;

zzz) al Comune di Carlentini, 49 migliaia di euro, da ripartire in parti uguali per la rassegna agroalimentare denominata «Sagra della Mostarda del fico d'India» e per i festeggiamenti in onore della Santa patrona;

aaa) al Comune di Cassaro, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di un'area sportiva attrezzata polifunzionale;

bbb) al Comune di Lentini, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di eventi e programmi di promozione turistica e culturale al fine di incrementare il flusso di presenze turistiche nel territorio comunale;

ccc) al Comune di Melilli, 147 migliaia di euro, per la realizzazione di eventi e programmi di promozione turistica e culturale al fine di incrementare il flusso di presenze turistiche nel territorio comunale;

ddd) al Comune di Noto, 49 migliaia di euro, per iniziative tese alla valorizzazione ed alla promozione dello sport sul territorio comunale;

eee) al Comune di Catania, 196 migliaia di euro, per la realizzazione di aree ludico-ricreative in viale Moncada n. 12, n. 19 e n. 21, in piazza Bovio, largo Campania, via delle Ondine e in via del Maggiolino n. 5, finalizzate al contrasto del rischio di esclusione sociale;

fff) al Comune di Paternò, 176.400,00 euro, per i festeggiamenti in onore di Santa Barbara Patrona della città;

ggg) al Comune di Ucria, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di eventi nell'ambito delle celebrazioni per la festa del Santo patrono SS. Cristo della Pietà;

hhh) al Comune di Contessa Entellina, 49 migliaia di euro, per l'adeguamento e l'implementazione degli arredi dell'Antiquarium di Entella;

iii) al Comune di Nicosia, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di eventi e programmi di promozione turistica e culturale al fine di incrementare il flusso di presenze turistiche nel territorio comunale;

jjj) al Comune di Partinico, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione turistica estiva 2024;

kkk) al Comune di Racalmuto, 49 migliaia di euro, per la realizzazione del progetto «Estate Racalmutese 2024»;

lll) al Comune di Castronovo di Sicilia, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione turistica estiva 2024;

mmm) al Comune di Carini, 98 migliaia di euro, per la realizzazione del Festival del mare e di iniziative di promozione turistica;

nnn) al Comune di Petralia Soprana, 98 migliaia di euro, per la realizzazione di iniziative di promozione turistica;

ooo) al Comune di Carlentini, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di iniziative di promozione turistica;

ppp) al Comune di Canicattini Bagni, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di iniziative di promozione turistica;

qqq) al Comune di Floridia, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di iniziative di promozione turistica;

rrr) al Comune di Militello in Val di Catania, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di iniziative di promozione turistica;

sss) al Comune di Capo d'Orlando, 88.200,00 euro, per la realizzazione di iniziative di promozione turistica;

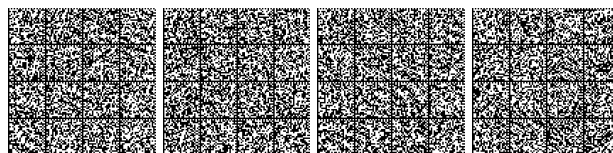
ttt) al Comune di San Teodoro, 58.800,00 euro, per la realizzazione di iniziative di promozione turistica;

uuu) al Comune di San Fratello, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di iniziative di promozione turistica;

vvv) al Comune di Tortorici, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di iniziative di promozione turistica;

www) al Comune di Longi, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di iniziative di promozione turistica;

xxx) al Comune di Barrafranca, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di iniziative di promozione turistica;



yyyy) al Comune di Calascibetta, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di iniziative di promozione turistica;

zzzz) al Comune di Catenanuova, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di iniziative di promozione turistica;

aaaaa) al Comune di Villarosa, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di iniziative di promozione turistica;

bbbbb) al Comune di Capaci, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di percorsi enogastronomici e di valorizzazione di tradizioni civili e religiose locali;

ccccc) al Comune di Termini Imerese, 147 migliaia di euro, per il Carnevale 2025;

ddddd) al libero Consorzio comunale di Ragusa, 147 migliaia di euro, per la realizzazione, la promozione e la distribuzione di prodotti audiovisivi quali film di produzione cinematografica/televisiva, serie TV, anche in animazione, documentari e serie TV documentarie, cortometraggi, che valorizzino e promuovano la storicità e il patrimonio culturale del territorio ibleo;

eeee) al Comune di Gela, 196 migliaia di euro, per la realizzazione di interventi e programmi di promozione territoriale e turistica;

ffff) al Comune di Nizza di Sicilia, 49 migliaia di euro, per l'organizzazione e la pubblicizzazione delle manifestazioni sociali, turistiche e culturali;

ggggg) al Comune di Saponara, 49 migliaia di euro, per l'organizzazione e la pubblicizzazione delle manifestazioni sociali, turistiche e culturali;

hhhhh) al Comune di Roccalumera, 98 migliaia di euro, per la realizzazione di interventi di promozione turistica;

iiii) al Comune di Torregrotta, 49 migliaia di euro, per interventi di promozione turistica ed eventi culturali;

jjjjj) al Comune di Letojanni, 49 migliaia di euro, per interventi di promozione turistica ed eventi culturali;

kkkkk) al Comune di Roccafiorita, 49 migliaia di euro, da destinare all'impiantistica sportiva;

lllll) al Comune di Castellana Sicula, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di eventi culturali e di promozione turistica;

mmmmm) al Comune di Basicò, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di manifestazioni turistiche e sportive;

nnnnn) al Comune di Castoreale, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di manifestazioni turistiche e sportive;

oooo) ai comuni del GAL Tirreno-Eolie, 49 migliaia di euro, per finalità di promozione turistica;

ppppp) al Comune di Montagnareale, 49 migliaia di euro, per interventi finalizzati allo sviluppo dell'attività di promozione turistica;

qqqqq) al Comune di Monreale, 49 migliaia di euro, per attività di promozione turistica e culturale;

rrrrr) all'unione dei comuni Trinacria del Tirreno, 78.400,00 euro, per interventi di promozione turistica;

sssss) al Comune di Menfi, 98 migliaia di euro, per consentire la promozione della manifestazione Inycon;

ttttt) al Comune di Casteldaccia, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di eventi nel periodo natalizio;

uuuuu) al Comune di Baucina, 49 migliaia di euro, per la promozione e l'organizzazione delle iniziative collegate al 400° anniversario della fondazione di Baucina;

vvvvv) al Comune di Biancavilla, 98 migliaia di euro, per la realizzazione delle manifestazioni turistiche, sportive, ludiche e *marketing* territoriale;

wwwww) al Comune di Ragalna, 98 migliaia di euro, per la realizzazione delle manifestazioni turistiche, sportive, ludiche e *marketing* territoriale;

xxxxx) al Comune di Catania, 490 migliaia di euro, per le attività e promozione turistica, culturale, ludica e *marketing* della città;

yyyyy) al Comune di San Cono, 98 migliaia di euro, per la realizzazione delle manifestazioni turistiche, sportive, ludiche e *marketing* territoriale;

zzzzz) al Comune di Misterbianco, 49 migliaia di euro, per la realizzazione delle manifestazioni turistiche, sportive, ludiche e *marketing* territoriale;

aaaaaa) al Comune di Aci Bonaccorsi, 49 migliaia di euro, per la realizzazione delle manifestazioni turistiche, sportive, ludiche e *marketing* territoriale;

bbbbbb) al Comune di Gravina di Catania, 98 migliaia di euro, per la realizzazione delle manifestazioni turistiche, sportive, ludiche e *marketing* territoriale;

cccccc) al Comune di Niscemi, 49 migliaia di euro, per la realizzazione delle manifestazioni turistiche, sportive, ludiche e *marketing* territoriale;

dddddd) al Comune di Vallerlunga Pratameno, 49 migliaia di euro, per la realizzazione delle manifestazioni turistiche, sportive, ludiche e *marketing* territoriale;

eeeeee) al Comune di Mascali, 98 migliaia di euro, per il sostegno all'organizzazione delle feste patronali della Maria Assunta di Puntalazzo e di San Leonardo Abate;

ffffff) al Comune di Sant'Alfio, 98 migliaia di euro, per la realizzazione delle manifestazioni turistiche, sportive, ludiche e *marketing* territoriale;

gggggg) al Comune di Palermo, 392 migliaia di euro, in occasione del 400esimo anniversario del ritrovamento delle spoglie della Santa Patrona presso il Monte Pellegrino, per il sostegno all'organizzazione e realizzazione di eventi ed attività culturali in coincidenza della ricorrenza;

hhhhhh) al Comune di San Vito Lo Capo, 176.400,00 euro, per assicurare l'organizzazione della XXVII edizione del «Cous Cous Fest»;

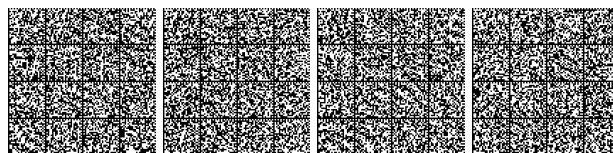
iiiiii) al Comune di Viagrande, 49 migliaia di euro, per il finanziamento del progetto «Stare bene a Viagrande fa star bene» rivolto ad anziani, famiglie e persone con disabilità;

jjjjjj) al Comune di Rosolini, 147 migliaia di euro, per la realizzazione delle manifestazioni turistiche, sportive, ludiche e *marketing* territoriale.

Art. 36.

Contributi straordinari per gli enti locali

1. Per l'erogazione di contributi straordinari finalizzati alla realizzazione di investimenti ed interventi per enti locali ed associazioni, è autorizzata la spesa complessiva di 3.748.500,00 euro per l'esercizio finanziario 2024.



2. La spesa di cui al comma 1 è destinata ai beneficiari nella misura e per le finalità di cui all'Allegato 1 alla presente legge.

3. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle autonomie locali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 37.

Contributi straordinari per la valorizzazione dell'agricoltura e della zootecnia

1. Per l'erogazione di contributi straordinari finalizzati alla realizzazione di investimenti ed interventi nel settore dell'agricoltura e della zootecnia, è autorizzata la spesa complessiva di 1.744.400,00 euro per l'esercizio finanziario 2024.

2. La spesa di cui al comma 1 è destinata ai beneficiari nella misura e per le finalità di cui all'Allegato 2 alla presente legge.

3. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'agricoltura, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 38.

Contributi straordinari in materia di ambiente e territorio

1. Per l'erogazione di contributi straordinari finalizzati alla realizzazione di investimenti e interventi nel settore del territorio e dell'ambiente, è autorizzata la spesa complessiva di 333.200,00 euro per l'esercizio finanziario 2024.

2. La spesa di cui al comma 1 è destinata ai beneficiari nella misura e per le finalità di cui all'Allegato 3 alla presente legge.

3. Con decreto dei competenti dirigenti generali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 39.

Contributi straordinari per attività produttive

1. Per l'erogazione di contributi straordinari finalizzati alla realizzazione di investimenti ed interventi per gli enti locali, è autorizzata la spesa complessiva di 98 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024.

2. La spesa di cui al comma 1 è destinata ai beneficiari nella misura e per le finalità di cui all'Allegato 4 alla presente legge.

3. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle autonomie locali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 40.

Contributi straordinari nel settore dei beni culturali

1. Per l'erogazione di contributi straordinari finalizzati alla realizzazione di investimenti ed interventi nel settore dei beni culturali, è autorizzata la spesa complessiva di 2.629.340,00 euro per l'esercizio finanziario 2024.

2. La spesa di cui al comma 1 è destinata ai beneficiari nella misura e per le finalità di cui all'Allegato 5 alla presente legge.

3. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 41.

Contributi straordinari nel settore dell'energia, dell'acqua e dei rifiuti

1. Per l'erogazione di contributi straordinari finalizzati alla realizzazione di investimenti ed interventi nel settore dell'energia, dell'acqua e dei rifiuti, è autorizzata la spesa complessiva di 1.019.200,00 euro per l'esercizio finanziario 2024.

2. La spesa di cui al comma 1 è destinata ai beneficiari nella misura e per le finalità di cui all'Allegato 6 alla presente legge.

3. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 42.

Contributi straordinari per interventi socioassistenziali

1. Per l'erogazione di contributi straordinari finalizzati alla realizzazione di investimenti ed interventi per le famiglie e per politiche sociali, è autorizzata la spesa complessiva di 5.430.180,00 euro per l'esercizio finanziario 2024.

2. La spesa di cui al comma 1 è destinata ai beneficiari nella misura e per le finalità di cui all'Allegato 7 alla presente legge.

3. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 43.

Contributi straordinari per interventi nel settore delle infrastrutture

1. Per l'erogazione di contributi straordinari finalizzati alla realizzazione di investimenti ed interventi nel settore delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, è autorizzata la spesa complessiva di 37.142 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024.



2. La spesa di cui al comma 1 è destinata ai beneficiari nella misura e per le finalità di cui all'Allegato 8 alla presente legge.

3. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 44.

Contributi straordinari per interventi nel settore del turismo

1. Per l'erogazione di contributi straordinari finalizzati alla realizzazione di investimenti ed interventi nel settore del turismo, è autorizzata la spesa complessiva di 8.555.400,00 euro per l'esercizio finanziario 2024.

2. La spesa di cui al comma 1 è destinata ai beneficiari nella misura e per le finalità di cui all'Allegato 9 alla presente legge.

3. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 45.

Contributi straordinari per interventi nel settore dell'istruzione e della formazione professionale

1. Per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, quale contributo straordinario in favore dei beneficiari di seguito elencati e per le finalità e nella misura affianco degli stessi indicate:

a) Comune di Castelvetro per gli edifici scolastici, euro 98.000,00;

b) Comune di Campofelice di Rocella per i locali della scuola primaria, euro 39.200,00;

c) Comune di Campobello di Licata per gli edifici scolastici, euro 735.000,00;

d) Comune di Casteldaccia per i locali della direzione didattica, euro 98.000,00;

e) Comune di Torrenova per i locali della scuola elementare, euro 382.200,00.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1.352.400,00 euro, si provvede mediante riduzione di pari importo, per l'esercizio finanziario 2024, delle disponibilità della Missione 4, Programma 6, capitolo 373354.

3. Per le finalità di cui al comma 1 il Ragioniere generale è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni sul bilancio della Regione siciliana.

4. Per l'erogazione di contributi straordinari finalizzati alla realizzazione di investimenti ed interventi nel settore dell'istruzione e della formazione professionale, è autorizzata la spesa complessiva di 690.900,00 euro per l'esercizio finanziario 2024.

5. La spesa di cui al comma 4 è destinata ai beneficiari nella misura e per le finalità di cui all'Allegato 10 alla presente legge.

6. Con decreto dei competenti dirigenti generali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 46.

Contributi straordinari per interventi nel settore della salute

1. Per l'erogazione di contributi straordinari finalizzati alla realizzazione di investimenti ed interventi in materia di salute, è autorizzata la spesa complessiva di 480.200,00 euro per l'esercizio finanziario 2024.

2. La spesa di cui al comma 1 è destinata ai beneficiari nella misura e per le finalità di cui all'Allegato 11 alla presente legge.

3. Con decreto dei competenti dirigenti generali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 47.

Contributo ai comuni in riequilibrio

1. Per l'esercizio finanziario 2024 è autorizzata la spesa di 735 migliaia di euro da ripartire in favore dei comuni con popolazione compresa tra i 25.000 ed i 35.000 abitanti che presentano il piano di riequilibrio finanziario approvato dalla Corte dei conti, con inizio del piano nell'anno 2014 e durata fino all'anno 2023, e che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 14 febbraio 2019, n. 18 hanno subito un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Art. 48.

Contributo al libero Consorzio comunale di Siracusa per recupero e riqualificazione di strutture scolastiche

1. È concesso, per l'esercizio finanziario 2024, un contributo di 225.400,00 euro in favore del libero Consorzio comunale di Siracusa, per avviare attività di manutenzione straordinaria aventi carattere di urgenza necessarie per assicurare il recupero e la riqualificazione delle strutture scolastiche secondarie di secondo grado nel territorio.

Art. 49.

Percorso sperimentale di contrasto alla dipendenza da cellulari e dispositivi elettronici

1. Al fine di favorire la formazione e l'informazione degli insegnanti, degli studenti e dei genitori a percorsi di contrasto alla dipendenza dai cellulari e dai dispositivi elettronici è destinata la somma di euro 68.600,00 all'Ufficio scolastico regionale affinché realizzi attraverso la



«Rete delle Scuole Dialogiche Siciliane» un percorso sperimentale di costruzione del patto di corresponsabilità educativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, nonché di Patti di comunità, attraverso un approccio dialogico. I percorsi dovranno riguardare le istituzioni di ogni ordine e grado secondo un piano operativo sviluppato dall'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia.

Art. 50.

Contributo per l'acquisto di lavastoviglie

1. Al fine di contrastare la crisi idrica e promuovere l'uso razionale dell'acqua, la Regione è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore delle persone fisiche residenti in Sicilia, per l'acquisto di lavastoviglie destinate esclusivamente alle esigenze domestiche. Il contributo di cui al presente articolo può coprire fino al 50 per cento della spesa per l'acquisto della lavastoviglie fino ad un massimo di 200 euro per istanza. Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di erogazione del contributo. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 196 migliaia di euro.

Art. 51.

Interventi per il comparto apistico regionale

1. Al fine di sostenere il comparto apistico regionale nell'attuale periodo di crisi economica conseguente al calo della produzione registrato nell'annata apistica in corso, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a concedere aiuti straordinari in favore degli apicoltori che, in forma singola o associata, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in regola con gli obblighi di identificazione degli alveari e sono registrati in Banca dati nazionale apistica (BDN) come apicoltori professionisti che producono per la commercializzazione e che abbiano dichiarato un laboratorio di smielatura registrato secondo la normativa vigente o usufruiscano di tale servizio in quanto membri di cooperative apistiche ovvero utenti del servizio presso terzi.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di richiesta, ripartizione ed erogazione delle risorse disponibili fra i beneficiari.

3. Gli aiuti sono concessi entro i limiti e in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti «de minimis» di cui al regolamento (UE) n. 1408 del 18 dicembre 2013 della Commissione e successive modificazioni e alle previsioni del Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, adottato con comunicazione della Commissione C/2023/1711 *final* del 9 marzo 2023 e aggiornato con comunicazione della Commissione C/2023/8045 *final* del 20 novembre 2023.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 784 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 144145).

Art. 52.

Contributo al Comune di Caltavuturo per la promozione dell'alfabetizzazione digitale

1. Per l'esercizio finanziario 2024 è assegnato al Comune di Caltavuturo un contributo di 49 migliaia di euro finalizzato a promuovere l'alfabetizzazione digitale.

Art. 53.

Contributo al Comune di Capaci per le spese di trasporto pubblico degli studenti

1. Al Comune di Capaci è concesso, per l'esercizio finanziario 2024, un contributo straordinario pari a 49 migliaia di euro, da destinare agli studenti ivi residenti per il rimborso delle spese derivanti dall'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico.

Art. 54.

Interventi a favore degli oratori

1. Per le finalità di cui all'articolo 91 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 196 migliaia di euro.

2. Le risorse sono assegnate alle Diocesi e alle Arcidiocesi della Regione Ecclesiastica della Sicilia per la realizzazione dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 91 della legge regionale n. 3/2024 che abbiano ad oggetto attività ludiche e formative a favore dei minori e dei giovani in ambito sociale, culturale e sportivo, con priorità per le iniziative da svolgersi nei contesti più disagiati.

3. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposito decreto per la disciplina delle modalità di attuazione e la definizione dei criteri di riparto.

4. I progetti finanziati possono essere realizzati entro il mese di maggio 2025 e rendicontati entro il mese di giugno 2025.

Art. 55.

Modifica all'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, come modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 100 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, le parole «del biglietto dalla Sicilia/Isole minori» sono sostituite dalle parole «del biglietto dalla Sicilia».



Art. 56.

Fondo progettazione opere per il riuso delle acque reflue

1. Al fine di favorire il riuso delle acque reflue è istituito, presso il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, un apposito fondo per sostenere le spese di progettazione delle opere complementari a quelle impiantistiche per il trattamento del refluo ai fini del riuso. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 200 migliaia di euro.

Art. 57.

Lavori di manutenzione straordinaria dei fondali del porto di Donnalucata

1. L'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato ad avviare la gara e le procedure necessarie per l'esecuzione dell'opera «Lavori di manutenzione straordinaria dei fondali e del porto di Donnalucata, frazione di Scicli (RG)». Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario, la spesa di 600 migliaia di euro da iscrivere ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui alla tabella 1 del comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 25 luglio 1969, n. 23 e successive modificazioni (Missione 10, Programma 3, capitolo 672008).

Art. 58.

Interpretazione autentica dei commi 3 e 4 dell'articolo 14 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 si interpreta nel senso che, per tutto il periodo relativo allo stato di emergenza Covid-19, ai soggetti gestori dei servizi di trasporto pubblico locale non possono essere applicate penalizzazioni, riduzioni o esclusioni nell'erogazione dei corrispettivi contrattualmente stabiliti, nell'ambito delle risorse già impegnate e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti contraenti, con riferimento alle percorrenze chilometriche dell'anno precedente per le riduzioni delle medesime percorrenze, conseguenti alle misure restrittive disposte in relazione alla pandemia da Covid-19, ed in ogni caso nei limiti dello stanziamento di euro 3.490.596,58 per l'anno 2021 ed euro 3.567.878,63 per l'anno 2022 a valere sul capitolo di spesa 476521.

Art. 59.

Contributo straordinario al Comune di Palermo per l'emergenza ambientale

1. Al fine di consentire l'attivazione di misure straordinarie ed urgenti per far fronte all'emergenza inerente al ciclo integrato di igiene ambientale, è concesso al Comune di Palermo, per l'esercizio finanziario 2024, un contributo straordinario di 1.000 migliaia di euro.

Art. 60.

Acquisizione complesso immobiliare «Borgo Bonsignore» di Ribera

1. La Regione acquisisce a titolo gratuito il complesso immobiliare denominato «Borgo Bonsignore», situato nel territorio di Ribera, che viene a far parte del patrimonio immobiliare disponibile della Regione.

Art. 61.

Modifiche e abrogazioni di norme

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 maggio 2024, n. 20 dopo le parole «alla regolarità contributiva» sono aggiunte le parole «fino al 31 ottobre 2024».

2. All'articolo 87 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «è istituito presso l'IRFIS FinSicilia S.p.A. un fondo a gestione separata con una dotazione finanziaria, per l'esercizio finanziario 2024, di 5.000 migliaia di euro» sono sostituite dalle parole «è costituito un plafond nell'ambito del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni, con una dotazione finanziaria, per l'esercizio finanziario 2024, di 2.500 migliaia di euro»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 2.500 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).».

3. Al comma 20 dell'articolo 2 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 e successive modificazioni, le parole «dei comuni che nell'anno precedente» sono sostituite dalle parole «dei comuni che nel penultimo anno precedente».

4. All'articolo 3 della legge regionale n. 1/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica «Contributi per la funzionalità delle Unioni dei comuni» è sostituita dalla rubrica «Contributi alle Unioni di comuni e alle Convenzioni per l'attuazione territoriale delle politiche di coesione 2021/2027»;

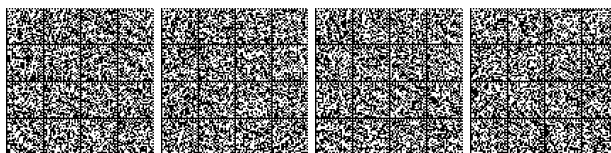
b) al comma 1 le parole «a ciascuna Unione» sono sostituite dalle parole «fra ciascuna delle Unioni e degli enti locali capofila delle Convenzioni».

5. Al comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale n. 1/2024 dopo le parole «A decorrere dal 1° gennaio 2024» sono aggiunte le parole «, a seguito della comunicazione da parte di ciascun contribuente dell'adesione alla convenzione con l'istituto tesoriere regionale,».

6. L'articolo 1 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni è abrogato.

7. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modificazioni è abrogata.

8. L'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni è abrogato.



Art. 62. <i>Variazioni al bilancio della Regione</i> 1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabella «A» e tabella «B», comprensive di quelle discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.	2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 12 agosto 2024 SCHIFANI <i>L'Assessore regionale per l'economia</i> DAGNINO
Art. 63. <i>Entrata in vigore</i> 1. La presente legge sarà pubblicata nella <i>Gazzetta ufficiale</i> della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.	(<i>Omissis</i>). 24R00326

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica della legge 12 agosto 2024, n. 25 della Regione Siciliana recante «Interventi finanziari urgenti.», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 37 del 16 agosto 2024, Parte Prima. (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 41 del 13 settembre 2024, Parte Prima).

Nella tabella «B» allegata alla legge di cui in epigrafe, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana, parte I, n. 37 del 16 agosto 2024, vanno apportate le seguenti modifiche:

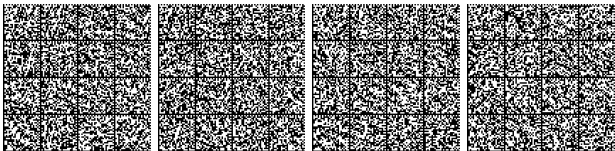
nella colonna «Capitolo», sostituire il numero «470044» con il numero «470014» ed il numero «766155» con il numero «776155».

*D'ordine del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana
Il Vice segretario generale*
PECORARO

24R00330

MARGHERITA CARDONA ALBINI, <i>redattore</i>	DELIA CHIARA, <i>vice redattore</i>
---	-------------------------------------

(WI-GU-2025-GUG-018) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

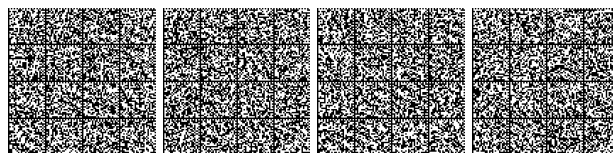
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 3,00

